*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

PROVINCIA DI PESCARA

Protocollo N. 0014330 in data 22/07/2022 12:06
Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

Ordinanza ex art. 244 Dlgs 152/2006 - Sedimenti del Fiume Tirino nel tratto da a monte a valle delle Aree 2A 2B e limitrofe in località Bussi sul Tirino - S.I.N. Bussi

Classificazione da Titolario

Titolo: 11 - SERVIZIO ECOLOGICO

Classe: B - SERVIZIO ECOLOGICO

Sottoclasse: 02 - Inquinamento - inquinamento elettromag., Controlli e interventi di Bonifica

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno i seguenti Allegati:

1. Ordinanza ex art.244 dlgs 152.2006 - Sedimenti Fiume Tirino nel tratto da a monte a valle delle Aree 2A e 2B e limitrofe SIN Bussi sul Tirino.pdf
   Impronta: 41347A557F94C1C81EF3E44662E95BED86F2D1EC0DEDEFB8FAF299967BC6BDEB; Algoritmo: SHA-256
2. Nota accompagnamento Ordinanza.pdf
   Impronta: 127D09C03840EA11C893CA4B6182D4F889316E6ABE65656D8FA5C71B6D6360EA; Algoritmo: SHA-256

APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI

PROVINCIA DI PESCARA

Pescara, 22.07.2022

OGGETTO:Ordinanza ex art. 244 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. – Sedimenti Fiume Tirino nel tratto del fiume da a monte (N42°12'24,14016" E13°49'48,04896") a valle(N42°11'55,25412" E13°50'20,12964") delle Aree "2A" e "2B" e limitrofe in Bussi sul Tirino - S.I.N. Bussi del Comune di Bussi sul Tirino(PE)

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il titolo V della Parte Quarta,
- l'art. 19 del Decreto Legislativo 267/2000 (funzioni della Provincia),
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 nonché l'art.1, comma 85, della legge n.56/2014 (funzioni e responsabilità della Dirigenza),
- gli artt. 19 (Direzioni *di Servizio*) e 28 (*Competenze dei Dirigenti di Settore*) del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Decreto del Presidente in data 28/02/2018, n. 15;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pescara n.85 del 25/06/2019 "Disposizioni in merito all'organizzazione della Provincia di Pescara";
- il Decreto Presidenziale n. 11 del 30/12/2021 "Conferimento incarichi dirigenziali: provvedimenti" e la determinazione dirigenziale n. 659 del 01/07/2022 "Proroga incarichi di Posizione Organizzativa e specifiche responsabilità del Settore II,nonché dell'incarico: di Posizione Organizzativa del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale" con proroga al Comandante della Polizia Provinciale alla persona del Dott. Giulio Honorati;
- il Decreto Presidenziale n. 13 del 01/07/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore I ex art.50 del Dlgs 267/2000 e art. 35, del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente e i altri articoli dei D.Lgs. nn. 267/2000 e 165/2001, all'Ing. Marco Scorrano;
- la documentazione agli atti;

Precisato che il Decreto del Presidente n. 85/2019 ha previsto:

1) l'assegnazione alla Polizia Provinciale,tra le altre, anche delle funzioni inerenti la "Bonifica dei siti contaminati (ex art.242 e segg. Dlgs.152/2006);
2) che il Comandante del Corpo è il Responsabile del Procedimento;
3) che i relativi provvedimenti aventi rilevanza esterna(autorizzazioni, ordinanze, ordinanze inerenti le sanzioni amministrative ambientali,ect..) sono sottoposti alla firma congiunta del Dirigente del Settore I e del Comandante del Corpo di Polizia provinciale

Premesso che:

- **In data 22 dicembre 2021** è pervenuta alla Provincia di Pescara, prot. in entrata n.24039 del 22.12.2021,una comunicazione/relazione dell'ARTA con la comunicazione ex art.244 comma 2 del D.lgs 152/2006 e smi relativamente alla individuazione del responsabile della contaminazione dei sedimenti del Fiume Tirino nel tratto da a monte a valle delle "Aree 2A e 2B" e aree limitrofe in Bussi sul Tirino;
- **In data 9 febbraio 2022** veniva effettuato sopralluogo nell'ambito delle zone indicate nella comunicazione su indicata da parte della Polizia Provinciale di Pescara,in presenza dei tecnici ARTA (Verbale di sopralluogo del 14 febbraio 2022);
- **In data 18 febbraio 2022,**sono pervenuti alla Provincia di Pescara, prot in entrata n. 3464 del 18.02.2022,per altro intervento dell'ARTA,anche i rapporti di prova dei campioni dei sedimenti del Fiume Tirino prelevati al transetto T5;
- **In data 22 marzo 2022** è pervenuta alla Provincia di Pescara, prot. in entrata n.5979 del 22.03.2022,una nota dell'ARTA in cui, tra vari chiarimenti di riscontro alla Regione e agli Enti in indirizzo nella medesima nota, veniva indicato che non erano state osservate al

momento ulteriori fonti di contaminazione dei sedimenti(del Fiume Tirino **NdR**) diverse dalla lisciviazione e trasporto dei contaminanti presenti nei rifiuti individuati nelle discariche 2A e 2B e nelle aree circostanti;

- **In data 18 maggio 2022**, prot. in uscita n. 9537, veniva effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai fini dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244 del D.lgs 152/2006 e smi, avviso notificato via pec nella stessa data del 18.05.2022, alla Società Edison S.p.A., alla Società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., al Comune di Bussi sul Tirino,al Ministero della Transizione Ecologica,alla Regione Abruzzo;
- **In data 23 maggio 2022**, prot. in uscita n. 9834, si riteneva opportuna l'integrazione della precedente comunicazione di avvio del procedimento ai fini dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 244 del D.lgs 152/2006 e smi, notificandola via pec nella stessa data del 23.05.2022, anche all'Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Abruzzo e Molise,nonché di nuovo alla Società Edison S.p.A., alla Società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., al Comune di Bussi sul Tirino,al Ministero della Transizione Ecologica,alla Regione Abruzzo;
- **In data 27 maggio 2022**,prot. in entrata n. 10218, veniva fatta istanza di accesso agli atti richiamati nella comunicazione avvio procedimento da parte della Società Edison Spa,
- **In data 31 maggio 2022,**prot. in entrata 10431,pervenivano dall'ARTA, ad integrazione della relazione del 22.12.2021, i rapporti di prova relativi ai campioni di sedimento prelevati nel tratto del fiume Tirino,ad eccezione di quelli già inviati in data 18.02.2022;
- **Alla richiesta** di accesso della Società Edison Spa si rispondeva con rilascio materiale della documentazione richiesta presso il Comando **in data 08.06.2022**(Verbale accesso atti del 08.06.2022, firmato congiuntamente dal Comandante e dal Rappresentante della Ditta Edison Spa) e una trasmissione documentale integrativa via pec **in data 18.07.2022**;

Dalle indagini sviluppate è emerso che:

- il fiume Tirino ha una superficie di circa 150 kmq ed una lunghezza di circa 13 km, partendo da due gruppi sorgivi(Capestrano e Presciano,in riva destra,e Capo D'Acqua,in riva sinistra) entrambi in provincia dell'Aquila e poi altre sorgenti successive.(*)
- Lo stesso Fiume Tirino attraversa il centro abitato di Bussi sul Tirino in Provincia di Pescara,dove è posizionata la Stazione Idrometrica di Madonnina.(*)
- A valle della Stazione idrometrica l'acqua del Tirino viene interamente derivata da un canale idroelettrico a servizio del Centro Industriale chimico di Bussi Scalo,dove l'acqua viene restituita in alveo a poche centinaia di metri a monte della confluenza con il Fiume Pescara: lunghezza del tratto del Fiume Tirino dall'abitato di Bussi alla confluenza con il Pescara di complessivi 4 km circa.(* *Dati raccolti da "Le grandi sorgenti del Fiume Tirino(Abruzzo)"- Nota dei Soci Carlo Boni,Alessandra Pianelli,Simona Pierdominici & Manuela Ruisi- Boll.Soc.Geol.It.,121(2002),411-431.11 ff.*)
- In questo tratto,prima della captazione nel canale idroelettrico,il Fiume Tirino costeggia le Aree a monte dello Stabilimento Chimico,le Discariche 2A e 2B e aree limitrofe.
- L'ARTA ha effettuato i prelievi dei sedimenti del fiume Tirino in tale tratto fluviale,e precisamente nei transetti: T0,T1,T2,T3,T4,T5 indicati nello stralcio cartografia delle indagini ARTA,**riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento**,e di seguito meglio posizionati

  T0(coordinate N42°12'24,14016"Lat. E13°49'48,04896 Long.)
  T1(coordinate N42°12'25,15248"Lat. E13°49'54,43536 Long.)
  T2(coordinate N42°12'22,06332"Lat. E13°50'5,20944 Long.)
  T3(coordinate N42°12'14,78484"Lat. E13°50'13,44516Long.)
  T4(coordinate N42°11'59,46504"Lat. E13°50'20,45184 Long.)
  T5(coordinate N42°11'55,25412"Lat. E13°50'20,12964 Long.)

  In particolare l'ARTA ha evidenziato la contaminazione dei sedimenti fluviali con altissime concentrazioni di mercurio e poi di piombo,diossine e PCB nel tratto di circa 500 metri tra i transetti T2 T3(in corrispondenza delle discariche 2A e 2B e aree limitrofe) e T4(in prossimità della Centrale Termoelettrica Edison) e con diminuzione dei tenori di mercurio dovuta al progressivo allontanamento dalle su indicate aree di apporto, come si vede nei risultati dei campionamenti riportati nell'Allegato 2 che fa parte integrante del presente provvedimento.

Infatti l'ARTA ha comunicato che "*I risultati analitici mostrano una importante contaminazione dei sedimenti fluviali con concentrazioni di mercurio da 2340 mg/kg fino a 7200 mg/kg (All.5 alla Parte quarta, CSC Tab. 1A 1 mg/kg, i valori limite di mercurio nel sedimento sono fissati dallo Standard di Qualità Ambientale - SQA- riportato nella WFD che è di 0,3 mg/kg) oltre a piombo, diossine e PCB nei campioni prelevati in corrispondenza del transetto T3, posto subito a valle della discarica 2A e 2B. Le concentrazioni quindi nei successivi transetti T4 e T5, rivelano sempre valori superiori alle CSC ed allo standard SQA-MA ma in netta decrescita rispetto al T3.*
È necessario rilevare che le analisi condotte sulle carote di sedimento mostrano concentrazioni di mercurio anche tre volte superiori a quelle che caratterizzano come pericoloso un rifiuto (valori limite per i rifiuti è di 2500 mg/kg), ed interessano potenzialmente un tratto del fiume Tirino compreso tra il T2 ed il T4. Il F. Tirino in questo settore ha una larghezza dell'alveo di circa 5 ma e la lunghezza potenzialmente interessata dalla presenza delle altissime concentrazioni di mercurio è di circa 500m mentre la profondità indagata è di 1,7 m. A causa delle condizioni logistiche del sito tra il T3 ed il T4 non è stato possibile eseguire ulteriori campionamenti. Inoltre le evidenze analitiche condotte su diversi livelli di sedimento, mostrano una diminuzione dei tenori di mercurio dovuta al progressivo allontanamento dalle aree di apporto (discariche 2A-2B), la connessione funzionale con le aree di discarica dei rifiuti contenenti mercurio e riconducibili con certezza alle attività del polo chimico industriale."

Evidenziato dall'ARTA che non sono note al momento "*ulteriori fonti di contaminazione dei sedimenti diverse dalla lisciviazione e trasporto dei contaminanti presenti nei rifiuti individuati nelle discariche 2A e 2B e nelle aree circostanti (solo recentemente oggetto di copertura*)".

Ricordato infatti che:

- Nelle aree site a monte dello Stabilimento chimico sono state localizzate due discariche autorizzate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, rispettivamente con delibera n. 128/5 del 14.02.1983(Discarica 2A per rifiuti urbani e speciali di circa 12.000mq) e con delibera n.2435 del 05.05.1988(Discarica 2B per rifiuti speciali tossici e nocivi di circa 8.000mq), ma che risultavano prive di opere di copertura e di messa in sicurezza ed in cui sono stati smaltiti rifiuti diversi da quelli autorizzati.
  Inoltre all'intorno delle due discariche per circa 35.000mq sono stati depositati in modo incontrollato ingenti quantitativi di rifiuti, oltre all'area denominata "magazzini ex iprite" che sarebbe stata utilizzata per stoccare la produzione del materiale bellico chimico aggressivo(gas iprite) durante il periodo prebellico e bellico della seconda guerra mondiale e, successivamente(conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente 06.02.2015), "le peci clorurate pesanti provenienti dal Reparto cloro metani unitamente ai rifiuti tossici e nocivi provenienti dal reparto *clorosoda*".

- In tali aree le prime indagini ambientali di caratterizzazione sono state realizzate dalla Solvay nel 2003/2004 ed hanno evidenziato le suddette criticità:
  Superamenti dei limiti di legge per i seguenti parametri:
  *suolo/sottosuolo:*metalli(soprattutto Mercurio e piombo ma anche Arsenico,CromoVI,Rame e Zinco) e Idrocarburi C>12 *matrici "materiali di riporto/rifiuti" superamento dei parametri Hg,Pb, Fluorari e Nitrati acque sotterranee:* Boro, metalli (mercurio,Piombo) Composti Alifatici Clorurati, cancerogeni e non cancerogeni, altri composti organo-alogenati(Tetracloruro di carbonio,Esacloroetano,Bromodicolorometano).
  I superamenti di CSC più significativi restano circoscritti al di sotto delle aree delle discariche 2A e 2B.
  Tutte le sostanze inquinanti accertate nel suolo sottosuolo e falda sottostante l'area delle discariche sono riconducibili ai residui del ciclo dello stabilimento.
  Il relativo Piano di Caratterizzazione è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi locale nel 2005, con successive integrazioni,e validato da ARTA, al quale si aggiunge il Piano Integrativo di Caratterizzazione, approvato,con prescrizioni, nelle C.d.S del 2015;

- Nel maggio/giugno 2007,a seguito di indagini ambientali da parte del Corpo Forestale dello Stato su mandato della Procura di Pescara,l'A.G. ha emesso provvedimento di sequestro delle aree interessate dalla presenza di discariche e rifiuti sparsi,con dissequestro e

restituzione della medesime aree in data 03.11.2015: in tali indagini e con la consulenza dell'ISPRA emergeva che nelle due discariche erano stati smaltiti rifiuti diversi e in quantitativi notevolmente maggiori da quelli autorizzati oltre ad interessare in modo incontrollato e senza autorizzazione le aree circostanti;

- Con Decreto del 29.05.2008,pubblicato sulla G.U. serie generale n. 172 del 24.07.2008, le aree suindicate sono entrate a far parte del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale(SIN) di Bussi sul Tirino ed il procedimento tecnico- amministrativo è passato in capo al MATTM: in ottemperanza alla richiesta di uniformare la caratterizzazione ai criteri usati nei SIN, il proprietario Solvay S.S.P.I ha eseguito indagini integrative(suolo e falda) nel 2011. Campionamenti delle acque di falda erano stati effettuati anche nel 2009 e sono stati successivamente eseguiti con cadenza semestrale a partire da novembre 2015;

- Nelle Conferenze dei Servizi del 2015 viene esaminato con osservazioni/prescrizioni il "Progetto Preliminare di Bonifica delle Aree esterne Solvay in Bussi sul Tirino", presentato dal Commissario Delegato ex OPCM 3614/2007 del SIN Bussi, Arch. Adriano Goio;

- In data 14.12.2015 viene indetta con Decreto n. 240 del Commissario Delegato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e degli interventi di bonifica delle "Aree Esterne Solvay";

- Nel 2017 viene siglato un Accordo di Programma per quanto riguarda la procedura ad evidenza pubblica sopra indicata tra il Ministero dell'Ambiente,la Regione Abruzzo, il Comune di Bussi sul Tirino e la Ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.

- **In data 26.06.2018** con ordinanza ex art. 244 del Dlgs 152/2006 e smi,n. prot.18968, viene individuato quale responsabile della contaminazione delle su indicate Aree 2A,2B e aree limitrofe la società Edison Spa.
  Il provvedimento viene notificato via pec nella stessa data del 26 giugno 2018 alla Società Edison Spa,nonché al Ministero dell'Ambiente e al Comune di Bussi sul Tirino,proprietario delle aree suddette, e comunicato agli altri stakeholders(Arta Abruzzo,Regione Abruzzo,Asl Pescara, Solvay Specialty Polymers Italy spa);

- Tale ordinanza è oggetto di ricorso al TAR Abruzzo,Sezione di Pescara, ma viene confermata con Sentenza n. 86/2019;
  Contro la Sentenza TAR Abruzzo n. 86/2019 viene proposto ricorso al Consiglio di Stato: il ricorso è stato respinto con Sentenza n. 230/2020 Consiglio di Stato
  Viene presentato ricorso per incompetenza alla Corte di Cassazione,Sezioni Unite, che però dichiara il ricorso inammissibile,confermando le competenze e il procedimento giurisdizionale amministrativo, con Ordinanza n. 31541/2021.

Fatte queste premesse e rimandato alla su indicata Ordinanza del 26.06.2018,prot. 18968(visibile anche sul sito web www.provincia.pescara.it – Trasparenza – Informazioni Ambientali) si riportano tuttavia alcuni elementi dello stesso provvedimento perché ritenuti importanti per la ricostruzione storico-archivistica e documentale delle attività in loco :

"...OMISSIS.....

- *"**Dalle indagini** documentali archivistiche(documenti storici,planimetrie storiche,foto aeree disponibili e le evidenze ricavate dalla caratterizzazione del 2004 da parte della Società proprietaria Solvay e successive integrazioni e dalla attività di scavo e campionamento eseguite dall'ARTA nel 2007 su disposizione della Procura della Repubblica di Pesca nelle aree delle discariche "autorizzate" e nelle aree adiacenti ("vecchia discarica") poste a monte,nord, dello stabilimento di Bussi, e dai successivi monitoraggi è emerso che:*

- *le attività di deposito incontrollato di rifiuti/scorie industriali sono state realizzate nel periodo anteriore al 1981, precedente allo stesso iter di autorizzazione delle discariche 2A e 2B;*
- *i rifiuti rinvenuti nelle aree adibite a discarica contenenti vari Metalli (soprattutto Piombo, Mercurio,Arsenico, Rame, Alluminio e Ferro), Composti Clorurati (quali Tetracloroetilene, Tricloroetilene e Cloroformio, Idrocarburi C<12 e C>12 e IPA) sono riconducibili alle*

produzioni e alle sostanze impiegate durante il periodo di proprietà e gestione diretta di Montedison;

- *Montedison ha mantenuto la gestione delle suddette aree adibite a discarica anche dopo il 1981,ossia dopo che la proprietà del Sito di Bussi era stata conferita ad Ausimont S.p.A., in quanto ha mantenuto il controllo di quest'ultima ed in generale ha continuato a gestire e coordinare le politiche ambientali di gruppo, anche in relazione al Sito di Bussi;*
- *il gruppo Solvay ha assunto la proprietà nel Maggio 2002 attraverso l'acquisizione (indiretta) dell'intero pacchetto azionario di Ausimont S.p.A.,*
- *Solvay in seguito è divenuta Solvay Solexis S.p.A. (dal 1 Gennaio 2003) e infine Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (dal 1 Gennaio 2013).*

Per meglio evidenziare i periodi riconducibili ad Edison spa nella pluricentenaria storia industriale del sito chimico di Bussi sul Tirino (PE) in cui l'attività produttiva iniziò nel 1904 risulta quanto segue:

a) 1898-1921 Società Elettrochimica Volta

b) 1921-1931 Società Elettrochimica Novarese(Montecatini)

Costituita dal presidente della Montecatini,Ing.Donegani, e da Ing.fauser e E.Conti

c) 1931 – 1966: Montecatini

Nel 1931, Montecatini - Società generale per l'Industria Mineraria e Chimica – con l'acquisizione dell'ACNA fece il suo ingresso nel settore della chimica organica e con tale operazione rilevò la proprietà degli impianti elettrochimici di Bussi sul Tirino (PE). Montecatini in seguito mantenne il controllo del sito di Bussi attraverso la compartecipata Dinamite Nobel fino al secondo conflitto mondiale, per poi gestire direttamente il sito dall'immediato dopoguerra fino al 1966.

d) 1966-1980: Montedison

Nel 1966, dalla fusione tra Montecatini ed Edison (per incorporazione di Montecatini in Edison) nacque la Montecatini Edison S.p.A. (denominazione mantenuta dal 1966 al 1969, poi abbreviata in Montedison S.p.A.).

Fino al 31.12.1980 il sito di Bussi e tutte le aree esterne ad essa annesse sono state in proprietà di, e gestite da, Montecatini Edison / Montedison.

In particolare, Montedison gestiva direttamente tale sito, per mezzo di una gestione accentrata delle tematiche ambientali, affidata ad una propria divisione aziendale - la Divisione Prodotti Industriali - DIPI - e articolata, a livello di unità produttive, mediante i comitati della Funzione Ambiente di Gruppo, poi divenuta la Funzione Protezione Ambiente e Sicurezza o PAS.

Nel frattempo, inoltre, va rilevato che:

- *nel 1966, da una joint venture 50% Octel Associated (società inglese) e 50% Montecatini Edison, nacque S.I.A.C. S.p.A. (Società Italiana Additivi per Carburanti S.p.A.), che potenziò la preesistente attività per la produzione di Piombo Alchili (antidetonanti per benzine) con la costruzione di un nuovo impianto realizzato <u>proprio all'interno dello stabilimento di Bussi</u>;*
- *nel gennaio 1979 su iniziativa di Montedison nacque SELM - Servizi Elettrici Montedison S.p.A. (dal 1984 SELM - Società Energia Montedison S.p.A.), a cui venne trasferito il controllo e la gestione del settore dell'energia elettrica e degli idrocarburi. Nel 1991 SELM assunse la denominazione di Edison S.p.A. per essere poi incorporata in Montedison S.p.A. in data 1 maggio 2002.*

e) 1981-1991: Ausimont-Montefluos (controllate da Montedison)

Su decisione della Montedison, vennero istituite 6 nuove società operative specializzate per settore produttivo, tra cui <u>Ausimont S.p.A.</u>, abbreviazione di "Montedison Ausiliari", che divenne la controllata del gruppo Montedison operante nel settore della produzione e della commercializzazione degli "intermedi e degli ausiliari chimici per l'industria".

Con atto di conferimento del 31 dicembre 1980 Montedison trasferiva con effetto dall'1.01.1981 alla controllata Ausimont la proprietà e la gestione di un compendio aziendale, comprensivo del sito di Bussi e dei beni immobili di sua proprietà (<u>comprese le c.d. aree esterne allo stabilimento di Bussi</u>).

Tuttavia, anche a seguito del conferimento del ramo d'azienda - e del sito di Bussi - alla controllata Ausimont, la capogruppo Montedison S.p.A. manteneva presso di sé la direzione della politica ambientale, considerata quale settore strategico, come dimostrano, peraltro, i seguenti documenti:

- *il documento "il Gruppo Montedison. Dati aggiornati al 31.12.'80", ove si afferma che "alla Capogruppo (Montedison S.p.A.) sono stati affidati quattro compiti di fondo" tra cui "assicurare il coordinamento delle decisioni strategiche di Gruppo" e "assicurare le politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale (ambiente, sicurezza e immagine) sia in Italia che all'estero";*

- *la relazione del consiglio di amministrazione di Montecatini-Edison S.p.A. del 14 novembre 1980, dove si evidenzia come Montedison S.p.A. abbia continuato ad assicurare, a livello centrale, gli indirizzi e il coordinamento di politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale, come le "politiche dell'ambiente, della sicurezza e dell'immagine.*
- *Da luglio 1981, quindi, Ausimont S.p.A. concedeva in affitto a Montefluos S.p.A. (Montedison Prodotti Fluorurati e Ossigenati S.p.A.) - società specializzata nei prodotti fluorurati e ossigenati, che gestiva il settore del cloro e dei derivati del fluoro, degli ossigenati, degli additivi per i polimeri e degli isolanti – il sito chimico di Bussi sul Tirino (PE), con i relativi beni immobili, tra i quali le c.d. aree esterne allo stabilimento, di cui Ausimont S.p.A. continuava a detenere la proprietà.*
- *Va osservato che anche Montefluos S.p.A. era controllata, seppur indirettamente, da Montedison S.p.A. (infatti, Montefluos S.p.A. era controllata in via totalitaria da Ausimont S.p.A. che, a sua volta, era controllata da Montedison S.p.A.).*
- *A partire dagli anni '90, inoltre, Montedison costituiva il Comitato operativo di protezione ambiente ('Comitato PAS' o 'Comitato Montecatini') deputato ad "attuare le linee guida della politica ambientale della [subholding] Montecatini" (controllante diretta di tutte le società del gruppo, ivi compresa Ausimont).*
- *Attraverso il Comitato Montecatini la capogruppo Montedison continuava a definire le linee guida della politica ambientale di gruppo e quindi a coordinare la gestione delle questioni ambientali delle società operative e dei siti, in special modo attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di periodici audit di gruppo su tutti gli stabilimenti industriali delle unità produttive italiane ed estere, la direzione, il coordinamento e l'elaborazione, del Bilancio ambientale di gruppo e dei singoli impianti produttivi, nonché il coordinamento delle indagini ambientali.*
- *Nel frattempo, la capogruppo Montedison S.p.A. veniva incorporata nel 1991 dalla Ferruzzi Agricola Finanziaria S.p.A., successivamente denominata Montedison S.p.A., che a sua volta veniva incorporata da Compart S.p.A. nel 2000, poi denominata Montedison S.p.A. e infine, dall'aprile 2002, denominata Edison S.p.A.. Nel 2003, quindi, Edison S.p.A. incorporava anche la sub-holding Montecatini S.p.A.*

f) 1991-2002: Ausimont (controllata da Montedison)

- *Il 18 dicembre 1991 Ausimont S.p.A. incorporava direttamente la Montefluos S.p.A., così consolidando la proprietà e la gestione del sito chimico di Bussi sul Tirino e delle c.d. aree esterne allo stabilimento.*

g) *A seguito del contratto di cessione di partecipazioni del 21 dicembre 2001, Montedison S.p.A. cedeva con effetto dal 7 maggio 2002 la proprietà di Ausimont S.p.A. alla Solvay.*

Pertanto

1. *secondo la concezione sostanzialistica d'impresa contemplata dalla giurisprudenza comunitaria è possibile applicare il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, secondo cui per illeciti commessi dalle società operative la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e quindi di escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse (Sentenza del TAR Abruzzo - sede di Pescara del 30 aprile 2014, n.204);*
2. *la sentenza del TAR Abruzzo – sede di Pescara n.204/14 recita: "l'illustrato principio di responsabilità di gruppo fatto proprio della risalente giurisprudenza comunitaria nella materia degli illeciti concorrenziali, [...] diviene in ogni caso un principio generale di diritto amministrativo interno [...], e quindi deve essere applicato dalle Amministrazioni nell'adottare anche i provvedimenti del tipo in esame, per via dell'effetto "spill over", dei principi comunitari, oggi del resto codificato espressamente all'art.1 della legge n.241 del 1990.";*
3. *è stato possibile quindi stabilire la riconducibilità nel tempo della responsabilità di tutte le attività svolte nello stabilimento di Bussi sul Tirino fino a maggio 2002 alla società Edison SpA,soprattutto per quanto riguarda le aree oggetto del presente provvedimento*

Inoltre

- *Le aree ubicate a monte dello Stabilimento di Bussi vennero utilizzate già dal secondo dopoguerra per lo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti dallo Stabilimento:*

1. L'esistenza di un'area esterna allo stabilimento produttivo utilizzata come discarica è evidente da una serie di documenti degli anni '70 con i quali Montedison commissionò un'indagine ambientale sull'area:
*- una comunicazione interna del 16 Giugno 1977 inviata dal Direttore di Stabilimento all'Ing. Merlini (DIPI/PAS), per copia a DIPI Tecnico, ed avente come oggetto il "Controllo Hg(**NdR Mercurio**) nel fiume Tirino". (In tale comunicazione si fa riferimento all'esecuzione di "una serie di campionamenti delle acque del fiume Tirino a monte dello Stabilimento in prossimità della zona ex-yprite adibita da anni a discarica dei rifiuti solidi. Tale indagine ha preso origine da notizie secondo le quali in tempi passati sarebbero stati colà scaricati materiali inquinanti, in particolare provenienti dal Rep. ECS [NdR: Elettrolisi Cloruro Sodio]. I risultati emersi dall'indagine hanno confermato l'esistenza di un inquinamento da Hg (**NdR: Mercurio**) proveniente dalla zona discarica". A fronte di tali evidenze, "allo scopo di meglio valutarne l'entità e dettagliarne l'origine [NdR: della contaminazione] avevamo in animo di far eseguire dei carotaggi della zona fino a 10 mt di profondità. Alcune ditte da noi interpellate avevano presentato offerte [...] ";*
- le offerte a cui si fa riferimento sono quelle inviate dalle ditte Geostudio, Studio Geotecnico Renato Ricci e dott. Giancarlo Cardarelli Perforazioni, allegate alla "Nota per la Direzione – Carotaggio Zona Discarica", datata 17 Dicembre 1976, in cui si prospettavano due tipologie di indagine: la prima è finalizzata a "caratterizzare soltanto la zona che costeggia il fiume. Sono interessati 11 punti", mentre la seconda "prevede il carotaggio di tutta la zona per un totale di 23 punti": ... "su un'area prossima a codesto stabilimento, adibita a scarico di scorie di varia natura.."

2. Che parte delle aree esterne fossero adibite a discarica già prima del 1980 è desumibile dalla Relazione Giurata del Dr. commercialista Prof. Legnani del 30.12.1980, riguardante la stima del patrimonio del ramo d'impresa "Prodotti chimici per l'Industria" della Montedison S.p.A. da scorporare e conferire ad altra società del gruppo: AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO[...] terreni [...] altri ancora utilizzati quali discarica"; che comprendono le particelle catastali che saranno in seguito adibite a discarica di 2A categoria di tipo A e B e anche quella che verrà identificata come "vecchia discarica" : ciò conferma che la proprietà di tali beni immobili era di Montedison fino al 31.12.1980;

3. Altri riferimenti all'utilizzo delle aree esterne a monte dello Stabilimento di Bussi sul Tirino come discariche in epoca riconducibile alla gestione Montedison si possono ritrovare proprio nei documenti che accompagnano l'iter autorizzativo delle discariche 2A e 2B conseguente all'entrata in vigore della normativa in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, vale a dire del D.P.R. 915/82:

4. Iter autorizzativo della discarica 2A
- In data 11/03/1983, in ottemperanza a quanto indicato nel D.P.R. 915/82, la società MontefluosS.p.A., anche per conto della società S.I.A.C. coinsediata nello stabilimento, ha presentato alla Regione Abruzzo la richiesta di autorizzazione "per il proseguimento di operazioni di smaltimento rifiuti" urbani e speciali. Come indicato nella richiesta la natura dei rifiuti oggetto delle attività di smaltimento era la seguente:
"Materiale inerte di risulta da scavi e demolizioni (come: macerie, refrattari, coibenti escluso amianto, guarnizioni, ecc.) prodotti in una quantità variabile nel tempo e stimabile in 700 tonn/a.[...]".
- Il 14/12/1983 il Consiglio Regionale d'Abruzzo, con delibera 128/5 ha recepito la proposta della Giunta Regionale del 12/10/1983 (delibera 5546/C) di autorizzare per 3 anni la Società Montefluos allo smaltimento dei rifiuti speciali nella discarica di proprietà.
- In data 27/07/1984 veniva emanata la Deliberazione del Comitato Interministeriale smaltimento rifiuti, che ha introdotto la distinzione delle discariche in differenti categorie in funzione della tipologia di rifiuti che potevano esservi conferiti.
- Alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria rilasciata nel 1983, il 20/10/1986, la società Montefluos ha inoltrato alla Regione Abruzzo la richiesta di rinnovo, specificando che, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e in virtù della tipologia dei materiali conferiti, la discarica per cui si richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione si configurava come discarica di tipo 2A (discarica per rifiuti inerti). Allegati alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione vi erano il progetto di adeguamento dell'area di discarica alle disposizioni tecniche della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e la relazione geologica e idrogeologica dell'area di discarica redatta dal geologo Dott. Molinari ("Indagine idrogeologica dell'area circostante lo stabilimento di Bussi finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio

della discarica di rifiuti speciali sita in località Chiusella" - Dott.Geol. M. Molinari, 1 settembre 1986).
È evidente che, ancora al Settembre 1986, di fatto la gestione del sito chimico e delle aree adiacenti era sotto il controllo diretto del gruppo Montedison.
Per quanto riguarda la discarica 2A la relazione del Dott. Molinari riporta (pag.1) che: "nella discarica vengono posti a dimora da diversi anni rifiuti speciali dello stabilimento per un totale di circa 3000 Mc /anno. Si tratta generalmente di: prodotti di demolizione e scavi; rocce e materiali litoidi; materiali tipo sabbie silicee." A pag.11 la stessa relazione riporta che "La discarica di inerti [...] è stata realizzata in un'area utilizzata già da decenni come discarica".

5. Iter autorizzativo della discarica 2B
- La richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una discarica 2B è stata presentata dalla società Montefluos alla Regione Abruzzo in data 22/12/1986. Alla domanda erano allegati il progetto costruttivo della discarica, redatto in conformità ai requisiti tecnici indicati dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale smaltimento rifiuti del 27/07/1984 per questo tipo di impianti, e la relazione geologica e idrogeologica dell'area di discarica redatta sempre dal geologo Dott. Molinari ("Indagine idrogeologica dell'area circostante lo stabilimento di Bussi finalizzata alla richiesta di autorizzazione per una discarica di rifiuti speciali cat. 2 tipo B" - Dott. Geol. M. Molinari, 1 dicembre 1986).
La relazione del Dott. Molinari riferisce (pag. 12) che la discarica 2B sarà realizzata in un'area "posta più a monte delle vecchie discariche [...]". Tale affermazione indica che, nel tratto a valle delle discariche 2A e 2B, erano presenti ulteriori aree esterne adibite all'abbancamento di rifiuti di stabilimento, delle quali tuttavia non risulta disponibile alcuna autorizzazione né alcuna comunicazione ufficiale alle Autorità che le menzioni.
- L'autorizzazione per la discarica 2B è stata accordata dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo nella seduta N. 2435 del 5/05/1988 per la durata di 3 anni.
- In data 19/07/1991 Montefluos ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio della discarica 2B. La suddetta discarica risultava ancora attiva nel 1993
- Nel "Piano di Azioni 1989 – Montefluos S.p.A. – Stabilimento di Bussi" - manoscritto datato 22/11/1988, la dirigenza dell'epoca fa il punto della situazione su alcuni temi ambientali ritenuti prioritari, evidenziandone i problemi e le azioni intraprese e proposte da attuare nel successivo anno 1989, con la relativa stima dei tempi e dei costi di realizzazione.
Tra i temi prioritari si elenca l'Area ex-Iprite in cui sono presenti "Materiali di demolizione e di risulta delle attività di fabbrica (ante 1960)" e si evidenzia il problema della presenza di una "area inquinata vicino al fiume Tirino", proponendo l'esecuzione di un monitoraggio della falda in un lasso di tempo di 4 mesi con una spesa di 5 milioni di Lire. In un'altra sezione della tabella si analizza il tema prioritario dei rifiuti speciali: per gli "inerti", stoccati nella discarica di proprietà di 2^ cat. tipo "A" (aut. n° 4491 del 5/8/1987), si segnala la problematica legata alla presenza di "Materiale da scavo inquinato", per il quale si propone lo "smaltimento in discarica appropriata".

6.Nel documento "Comitato Sicurezza e Ambiente – Riunione del 24/11/1988 (resoconto sintetico)" – 29/11/1988 : si discute delle "Schede, per Unità [produttiva, Ndr], di smaltimento rifiuti (richieste da Foro Buonaparte)" [sede Direzione Generale Montedison, Ndr]. Trattando di Bussi, nel resoconto è riportato quanto segue: "Valutazioni dei rischi connessi con la vecchia discarica iprite e con lo stato generale del terreno, retaggi di un lontano passato".

7. Nella nota "Azioni Ambiente - RIFIUTI INDUSTRIALI – Situazione Montefluos Bussi" – 25 Novembre 1988 vengono riassunte le problematiche legate alla gestione di alcune tipologie di rifiuti tossici e nocivi di scarto delle produzioni industriali nei siti Montefluos. Nella scheda relativa allo stabilimento di Bussi, al punto A) EREDITÀ STORICA, si legge: "Esiste tuttavia all'esterno dello stabilimento una vecchia discarica dismessa della cessata attività militare produzione Iprite (anteguerra)".

8. Nel documento "Audit di Sicurezza, Ecologia, Igiene e Security – Stabilimento Ausimont di Bussi – 16-19 Novembre 1992" viene scritto che "l'area esterna allo stabilimento, comunque di proprietà Ausimont, è interessata dalla presenza di due discariche ufficiali e da un'area valutabile in ca. 30.000 mq (pari a ca. 300.000 m3) sulla quale (dall'inizio dell'attività produttiva dello Stabilimento e fino agli anni 1960) sono state depositate tutte le tipologie di rifiuti provenienti dalle lavorazioni dell'epoca. In quest'ultima area, in occasione dello studio sopra citato [Relazione Praoil – 19911], è stato effettuato un carotaggio che ha permesso di confermarne la contaminazione" [NdR: per il

Piombo]; - "Discarica chiusa [NdR: la discarica 2A] - La discarica di ca. 15.000 m3 è rimasta in attività dagli anni 1960 al 1990 ed è stata autorizzata, a seguito del DPR 915/82 sui rifiuti, dalla Regione Abruzzo come 2A (per inerti). In questa discarica, costituita da un avvallamento naturale del terreno e senza alcuna protezione, sono confluiti sicuramente anche rifiuti TN [NdR: tossico nocivi] prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa". [...] "I risultati analitici (sospesi con la chiusura della discarica) evidenziano FN [NdR fuori norma] per Hg e clorurati organici rispetto ai valori limite del DPR 236/88 (acque potabili)".

9. Nel "rapporto strutturato in modo tale da evidenziare aree caratterizzate da una propria storia e dalla presenza di un particolare tipo di inquinamento" della ERL Italia Srl, marzo 1993: "AUSIMONT: Valutazione delle Condizioni del Suolo, Sottosuolo e Falda: Stabilimento di Bussi: commissionato a ERL da Ausimont al fine di fornire valutazioni sulle condizioni delle suddette matrici ambientali, individuarne le possibili contaminazioni ed eventualmente stabilirne l'entità e decidere azioni successive, emerge che: i "problemi ambientali" connessi alla presenza dell'area discariche poste a Nord del sito chimico di Bussi sono messi al primo punto nell'elenco delle valutazioni condotte da ERL. In particolare si fa riferimento alla "Discarica per inerti 2A" evidenziando che "contiene invece tossici e nocivi (Mercurio, Piombo e Clorometani)".
Nella "Relazione idrogeologica sulla situazione del sottosuolo dell'insediamento industriale di Bussi sul Tirino (Pescara)" Dr. Geol. M. Molinari per Praoil PAS Enichem – novembre 1991,importante è il riferimento alla cosiddetta "Vecchia discarica", che viene così definita: "L'area compresa tra la discarica per inerti 2A e lo stabilimento, utilizzata in passato come discarica,contiene rifiuti tossici e nocivi".

10.Nell'area discariche si propone la realizzazione di "almeno due sondaggi profondi nella discarica per inerti e alcuni superficiali per delimitare la zona in cui sono presenti i rifiuti tossici e nocivi", e inoltre di "eseguire sondaggi superficiali per delimitare l'estensione di terreno interessato da rifiuti tossici e nocivi". La proposta di indagine sulle aree delle discariche è dettagliata e si evidenzia il rischio ambientale associato all'esistenza delle discariche e dei materiali in esse abbancati;
si individua anche la possibile tecnica di risanamento: capping e isolamento laterale per la discarica per inerti 2A (chiusa) e capping delle aree con T/N per la "vecchia discarica". Per la discarica 2B, ancora in esercizio, si sottolinea l'utilità della realizzazione di "qualche sondaggio per identificare la composizione" [NdR: dei materiali depositati].

11.Nel corpo del documento, un capitolo specifico è quindi espressamente dedicato all'Area Discariche esterne a monte dello stabilimento, da cui si ricavano informazioni dettagliate sulla storia delle stesse che permettono di ricostruire l'epoca dello scarico e la natura dei rifiuti in esse presenti:

4.3 DISCARICA PER INERTI 2A: nel riassumere la storia dell'iter autorizzativo della discarica per inerti 2A, dopo aver evidenziato che tale discarica è stata autorizzata dalla Regione Abruzzo nel 1987 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 915/82 relativo allo smaltimento dei rifiuti, si precisa che "la sua entrata in funzione risale al 1960 e la sua chiusura al 1990. Si presume che, prima dell'entrata in vigore del succitato decreto, siano confluiti in essa anche rifiuti tossici e nocivi".

AREA "VECCHIA DISCARICA": tale paragrafo è specificamente dedicato alla cosiddetta "Vecchia Discarica", che "si estende nella parte nord-occidentale della zona industriale per alcuni ettari. Questa zona non è stata autorizzata ad uso come discarica, ma è sicuramente stata utilizzata in passato come area dove venivano stoccate macerie contaminate e probabilmente anche scarti di lavorazioni".
Nel documento. "Audit di Sicurezza, Ecologia, Igiene e Security – Stabilimento Ausimont di Bussi – 17-20 Ottobre 1994": viene descritta la situazione delle aree esterne allo stabilimento ribadendo sostanzialmente quanto già indicato nell'Audit 1992:
"L'area esterna allo stabilimento, comunque di proprietà Ausimont, è interessata dalla presenza di due discariche ufficiali e da un'area valutabile in ca. 30.000 mq (pari a ca. 300.000 m3) sulla quale (dall'inizio dell'attività produttiva dello Stabilimento e fino agli anni 1960) sono stati depositati i materiali di risulta provenienti dalle ristrutturazioni." [...] "Nell'area esterna in occasione dello studio ERL sono stati effettuati carotaggi che hanno permesso di identificare una limitata contaminazione superficiale da Pb, dovuta probabilmente a ricadute provenienti dall'impianto SIAC".
I documenti storici sopra descritti dimostrano, quindi, che:

(a) all'esterno dello stabilimento di Bussi vi erano aree adibite a discariche già molto prima del 1980, la cui esistenza era ben nota alla stessa società che ne deteneva la proprietà, ossia Montedison;
(b) Montedison ha mantenuto direttamente la proprietà e la gestione del sito di Bussi e delle aree adibite a discariche fino al 31.12.1980; dal 1981 in poi, anche se la proprietà era stata conferita alla controllata Ausimont, ha continuato a mantenere il controllo strategico e la gestione degli aspetti ambientali del sito di Bussi, attraverso strumenti (audit, bilancio ambientale di gruppo) e organismi (Comitato Montecatini) ad essa direttamente riconducibili ;
(c) peraltro, Ausimont S.p.A., benché proprietaria del sito di Bussi e delle aree adibite a discarica dal 1981, è stata controllata al 100% ed eterodiretta da Montedison, dalla sua costituzione fino alla sua acquisizione da parte di Solvay.

Dal momento dell'acquisizione di Ausimont da Montedison a Solvay:

- *Nel Maggio 2002 Solvay, con l'acquisizione di Ausimont, è divenuta proprietaria del sito produttivo di Bussi e, con esso, anche delle aree esterne al perimetro dello Stabilimento fra cui le aree che si trovano nella zona compresa fra l'abitato di Bussi e gli impianti produttivi.*
- *Solvay ha eseguito attività di caratterizzazione finalizzate a valutare lo stato qualitativo dei terreni.*
- *Le attività di campo, eseguite dalla ditta ENSR nel periodo compreso tra Settembre 2003 e Aprile 2004, hanno individuato il grado e l'estensione dell'inquinamento delle aree esterne, evidenziando la scoperta della discarica non autorizzata (ossia quella che veniva definita "vecchia discarica") e la presenza di materiali di riporto, scorie industriali e rifiuti tossici e nocivi anche nella discarica 2A, autorizzata solo per rifiuti inerti.*
- *Una stima, eseguita all'epoca, del solo materiale di riporto presente nelle aree circostanti le discariche ha calcolato un volume pari a circa 54.000 m3 distribuiti su una superficie di circa 35.000 m2, con uno spessore medio di circa 1,5 m sull'intera superficie.*
- *Le analisi chimiche sui materiali di riporto hanno evidenziato che tali materiali dovevano essere considerati rifiuti contenenti Mercurio, Piombo, Idrocarburi pesanti >C12 e Diossine.*
- *Le analisi sui campioni di terreno hanno evidenziato la presenza di una estesa contaminazione a carico di Mercurio, Piombo, Cromo VI, Rame, Zinco, Idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12, Tetracloroetilene in corrispondenza della discarica 2A e immediatamente a valle della stessa, di Mercurio, Piombo, Arsenico, Rame, Zinco e Idrocarburi C>12 in corrispondenza della "vecchia discarica" non autorizzata, di Mercurio, Piombo e Idrocarburi C>12 in corrispondenza delle altre aree oggetto di indagine.*
- *Per quanto riguarda le acque di falda,le indagini analitiche hanno riscontrato la presenza di una contaminazione a carico di Mercurio, Piombo, Boro, Nichel , Cromo totale, Cromo VI e di un gran numero di composti Organoalogenati, tra cui Tetracloroetilene in tutte le subaree, con le massime concentrazioni all'interno della subarea 6', in subordine Tricloroetilene, Cloroformio e più limitatamente altri composti clorurati anch'essi prevalentemente nelle subaree 6' e 6", ossia le discariche 2A e 2B.*
- *Tutti i contaminanti rinvenuti nelle aree delle discariche all'esterno dello stabilimento erano presenti nei cicli produttivi degli impianti attivi fin dall'epoca della gestione Montecatini/Montedison.*

***A seguito del rinvenimento, nel Febbraio 2007, della "Discarica Tre Monti" in un'area di proprietà Montedison ubicata nella valle del Pescara, in località Bussi Stazione**, la Procura della Repubblica di Pescara in Maggio-Giugno 2007 incaricò il Corpo Forestale dello Stato di eseguire un'indagine ambientale anche nelle aree delle discariche localizzate a monte dello stabilimento chimico di Bussi sul Tirino:*

- *Nel corso delle attività, nelle aree delle discariche 2A e 2B e nelle adiacenti aree con rifiuti abbancati vennero eseguiti n. 30 scavi esplorativi,di cui n. 18 con prelievo di campioni di materiali antropici e di scorie e rifiuti industriali di varia natura.*
- *Gli scavi hanno evidenziato la presenza di materiali antropici/rifiuti industriali di varie tipologie, abbancati per vari metri di profondità, con la documentazione della presenza di rifiuti riconducibili direttamente a Montedison, come sacchi industriali da 50 kg riportanti l'etichetta "Ammonio Cloruro" di produzione MONTEDISON, altri sacchi di Ammonio Cloruro rinvenuti negli scavi riportano l'etichetta Montecatini,ecc. (Il Cloruro Ammonico è stato prodotto nello stabilimento di Bussi sul Tirino a partire dal 1947, come riportano vari documenti sulla storia produttiva del sito).*

- *Si fa notare inoltre che nei campioni di materiali di riporto e scorie/rifiuti misti a terreno ("rifiuti terrosi", come indicato nei verbali di campionamento di ARTA prelevati e analizzati da ARTA Pescara stessa nel corso delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Pescara nel Maggio-Giugno 2007 (Rapporti di Prova ARTA) proprio il Piombo, organico e inorganico, è uno dei contaminanti riscontrati .*
- *Oltre al Piombo, nei campioni prelevati e analizzati da ARTA nel 2007 venne riscontrata la presenza di numerosi Metalli (soprattutto Mercurio, Arsenico, Rame, Alluminio e Ferro, questi ultimi due in elevate concentrazioni) e di Composti Clorurati, in conformità a quanto riscontrato in occasione delle indagini eseguite da Solvay nel 2003-2004.*
- *Anche le analisi eseguite da ARTA hanno confermato la presenza di una contaminazione dovuta a sostanze riconducibili a produzioni storicamente effettuate nello stabilimento di Bussi, già in epoca di gestione Montedison antecedente agli anni 1980.*
  ...omissis...

Ricordato che:

1. *in data 9 settembre 2013 prot. 47512 è stato emesso dal Ministero dell'Ambiente il provvedimento di diffida, debitamente notificata all'EDISON SPA, alla Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A, al Comune di Bussi sul Tirino,alla Regione Abruzzo,all'ASL di Pescara,all'ARTA;*
2. *in data marzo 2008 i Proff. Antonio Di Molfetta e Francesco Fracassi hanno redatto la "Consulenza Tecnica sulla contaminazione in atto nell'area del Polo Industriale di Bussi" inserita nel procedimento penale n. 12/06 R.G.N.R. in cui emerge che "la contaminazione,in modo particolare nella zona Tre Monti e nella discarica 2A è dovuta all'irregolare smaltimento di rifiuti pericolosi"; "nella Discarica 2B,che dovrebbe contenere solo rifiuti inerti, sono invece stati smaltiti anche rifiuti pericolosi contenenti composto organoalogenati,mercurio e piombo; "la grave situazione di inquinamento esistente richiede frequentissimi e tempestivi controlli";*
3. *in data Gennaio 2014 l'ISPRA ha predisposto una dettagliata relazione di "Valutazione del danno Ambientale" collegata al procedimento penale n. 16/02 R.G.N.R.(Tribunale di Pescara),in cui ripercorre l'inquadramento storico/geografico del polo industriale di Bussi sul Tirino e gli impianti presi in esame, le attività illecite che hanno causato il danno ambientale e dove si è prodotto il danno, l'analisi dettagliata delle Discariche 2A e 2B e delle aree circostanti(discarica abusiva adiacente alla discarica 2A) e il danno ai suoli extra aziendali, alla falda sottostante e all'acquifero afferente al fiume Tirino*
   ...OMISSIS..."

Visti i su riportati elementi storico-archivistici per le aree Discariche 2A 2B e limitrofe e rammentato che:

- secondo la sentenza del TAR Veneto, sez III, 25 febbraio 2014, n. 255, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, è legittimo l'ordine di bonifica rivolto all'incorporante per condotte poste in essere dalla società incorporata, dal momento che l'incorporante subentra "in tutti gli obblighi dell'incorporata inclusi quelli di facere connessi alla posizione di garanzia dalla stessa assunta a causa della sua pregressa condotta comissiva, con la conseguenza che è riscontrabile in capo ad essa un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che sarebbe spettato alla Società incorporata se non si fosse estinta".
  In tal senso la sentenza recita: "[...] va osservato che anche nel regime precedente alla modifica dell'art.2504 bis cod.civ. ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, la fusione di una società determinava una situazione giuridica corrispondente alla successione universale con la contestuale sostituzione nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi [...]";
- inoltre, come viene osservato nella suddetta sentenza del TAR Veneto, "l'inquinamento è una situazione permanente, in quanto perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro limiti accettabili, con la conseguenza che le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (ora D.Lgs.n.152/2006), vanno applicate a qualunque sito risulti inquinato a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori della contaminazione";
- in caso di accertato inquinamento, la situazione di danno ingiusto si rinnova e si accresce nella sua lesività in quanto esso perdura e si aggrava fino a che non ne siano rimosse le cause, e i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente accettabili (TAR Toscana, Sentenza n. 573 del 2011). L'imputabilità di tale situazione è ascrivibile a

condotte non solamente commissive per aver intrapreso un'attività generatrice di inquinamento, ma anche omissive, astenendosi dal porre in essere azioni atte ad eliminare la causa della contaminazione (in base al principio dell'assunzione di una posizione di garanzia – Cons.Stato, sentenza n. 6055 del 2008);"

Ritenuto altresì importante, relativamente all'Ordinanza provinciale del 26.06.2018 n.prot.18968, citare le parti più significative delle recenti sentenze TAR Abruzzo Sezione di Pescara, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione,Sezioni Unite:

- **Sentenza n. 86/2019 del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara(Sezione Prima)**:

"...OMISSIS...
Ciò premesso, ai fini dell'analisi dei motivi di ricorso in esame, il Collegio evidenzia che appare comunque pacifico tra le parti, come emerge dalla trattazione che precede, il fatto che i presunti autori delle attività da cui è derivato l'inquinamento in esame - vale a dire anche Ausimont e Montefluos spa (e quindi in ultima analisi sempre il gruppo Edison, come si vedrà più avanti), e cioè pur accogliendo la prospettazione di parte ricorrente - sono esistiti fino a ben oltre l'entrata in vigore dell'articolo 17 del d.lgs. n. 22 del 1997.
E ciò solo determina l'infondatezza dei motivi in esame.
Questo perché l'articolo 17 del d.lgs. 22 del 1997 ha dato rilievo alla condotta omissiva dell'autore dell'inquinamento, il quale, una volta cessata la condotta commissiva, non si attivi poi per rimediare alla conseguenze lesive derivanti dal deposito di sostanze inquinanti, stante la "posizione di garanzia" originata dalla stessa pregressa condotta commissiva; sicché secondo la giurisprudenza, per evitare una interpretazione retroattiva di tale disposizione, è necessario solo che il soggetto autore dell'inquinamento abbia quantomeno continuato a esistere dopo l'entrata in vigore del decreto Ronchi (appunto il d.lgs. 22 del 1997 in questione, cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008); e finanche se a quel tempo non avesse più la disponibilità del sito (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008; Consiglio di Stato sentenza 5283 del 2007).
Come noto, infatti, l'art. 17 del d.lgs. 22 del 1999 "*trovava applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dall'epoca, ove pure remota, alla quale dovesse farsi risalire il fatto generatore della situazione patologica*"...e "*anche nei confronti di responsabili dell'inquinamento che non avessero più la disponibilità delle aree danneggiate*" (cfr. Consiglio di Stato sentenza 3165 del 2014; Consiglio di Stato, sentenza 6055 del 2008; Consiglio di Stato sentenza 5283 del 2007; Cassazione civile sentenza 1783 del 2000; tutte come evidenziato non smentite ma anzi richiamate espressamente dalla sentenza 1109 del 2015 del Consiglio di Stato, succitata).
Non ha quindi alcun rilievo neanche la circostanza che al momento del deposito delle sostanze inquinanti non vi fosse ancora una normativa che tale deposito regolamentasse o vietasse.
L'illiceità, in virtù della sopraggiunta normativa, cioè, può ben radicarsi solo nella condotta omissiva in relazione al sopravvenuto obbligo di bonifica, pur in mancanza della illiceità della precedente condotta commissiva del deposito dei rifiuti (cd. deposito abusivo), in relazione al tempo in cui è quest'ultima stata posta in essere.
In particolare, con la sentenza 3165 del 2014, il Consiglio di Stato ha specificato, ancora più chiaramente che ritenere che una "*applicazione dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 e del relativo regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 a situazioni di inquinamento derivanti da attività cessate prima dell'entrata in vigore di dette norme non ne configuri una applicazione retroattiva è principio già ritenuto da questo Consiglio di Stato*"; che "*l'inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause e i parametri ambientali alterati vanno riportati entro i limiti normativamente accettabili: perciò ... le previsioni dell'allora vigente d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 trovano applicazione per qualunque sito che risulti in atto inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica...Non si tratta quindi di portata retroattiva della disposizione precettiva, ma dell'applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica. Detto altrimenti, viene sanzionato non il comportamento inquinante precedentemente prodotto, ma la mancata rimozione dei suoi effetti, i quali permangono nonostante il fluire del tempo*".
E tale interpretazione non è impedita dalla irretroattività della disciplina introdotta dalla direttiva 2004/35/CE recepita nel d.lgs. 152 del 2006, perché residua comunque proprio la normativa nazionale precedente di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato sentenza 3165 del 2014 "*Con la sentenza 9 marzo 2010, n. 378/08, già citata, la Corte di Giustizia europea ha chiarito che la direttiva 2004/35/CE si applica ai danni causati da un'emissione, un evento o un*

incidente avvenuti dopo il 30 aprile 2007 quando questi danni derivano o da attività svolte successivamente a tale data, o da attività svolte anteriormente a tale data, ma non ultimate prima della scadenza della medesima. Peraltro, continua questa sentenza, qualora il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che la direttiva 2004/35 non è applicabile nella causa di cui è investito, un'ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dall'ordinamento nazionale, la cui interpretazione spetta, in forza dell'art. 267 TFUE, basato sulla separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte europea, solo al giudice nazionale. Non rileva, pertanto, la pretesa irretroattività della direttiva ..., posto che, come detto, tale irretroattività comporta comunque l'emergere, quale parametro di giudizio, della normativa nazionale (nella specie, il d.lgs. n. 22 del 1997)").

L'ordine di bonifica quindi è un ordine amministrativo di ripristino, un atto di autotutela ripristinatoria dell'Amministrazione, al pari dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo.

La correlata posizione di obbligo del responsabile dell'inquinamento (così come quella del responsabile dell'abuso edilizio) non ha carattere di soggezione a una sanzione, ma si tratta appunto di un obbligo personale di ripristino che dura finché permane l'inquinamento, e deriva direttamente dalla legge, e perciò si può altresì trasmettere agli eredi (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 3206 del 2011).

Ne consegue che, sul piano amministrativo, la situazione prodotta dall'inquinamento - e consistente, a seconda della normativa sopravvenuta, nel superamento dei limiti di accettabilità o delle "concentrazioni soglia" a causa delle sostanze depositate - assume, proprio a causa di quella stessa disciplina normativa sopravvenuta nel tempo, carattere illecito (nel senso di non conformità all'ordinamento) ma anche permanente (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008; ciò al pari di quanto avviene in materia di inottemperanza all'ordine di demolizione, che difatti non risente affatto delle cause di estinzione del reato cfr. Cassazione penale sentenza 3456 del 2012); e quindi non hanno pregio in questa materia i rilievi in ordine alla eventuale natura non permanente del reato penale una volta terminata la condotta commissiva (sui vari orientamenti cfr. Cassazione sentenza 29855 del 2006 e sentenza 9214 del 2012), atteso appunto che l'obbligo di ripristino (dei siti inquinati così come degli immobili abusivamente realizzati) non si estingue fin quando non viene meno la situazione lesiva prodotta dalla condotta (l'autore cioè attraverso la condotta che ha causato la situazione di inquinamento assume una posizione di garanzia idonea a far sorgere in capo al medesimo un obbligo di agire, cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008); e ciò del resto in ossequio al principio di estrema ratio della sanzione penale che non deve quindi coprire necessariamente tutto il disvalore prodotto dalla condotta o dalla omissione e rilevante sul piano amministrativo (come si puntualizzerà meglio in funzione dell'esame dei motivi ulteriori), non possono invece accomunarsi sul piano amministrativo la posizione del proprietario dell'immobile abusivo e quella del proprietario del sito inquinato, atteso che il primo è titolare di un'obbligazione propter rem, in quanto soggiace alla sanzione dell'acquisizione dell'area di sedime solo se non provvede diligentemente a far demolire il manufatto; mentre il secondo è titolare di un onere reale, in quanto sussiste solo la soggezione del suo fondo a un peso indipendentemente dal suo comportamento, cfr. gli articoli 31 del dpr 380 del 2001 e 253 del d.lgs. 252 del 2006; e Consiglio di Stato sentenza 7121 del 2018: *"A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi (art. 245)").*

E' poi appena il caso di osservare che v'è continuità normativa (sul cui concetto cfr. Consiglio di Stato, sentenza 6055 del 2008) tra l'articolo 22 del d.lgs. 22 del 1997 e l'articolo 244 del d.lgs. n. 152 del 2006; sicché anche in virtù di tale circostanza la Parte IV del Titolo II del d.lgs. 152 del 2006 si applica anche agli inquinamenti prodotti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 del d.lgs. 22 del 1997, purché compiuti da soggetti che sono esistiti almeno fino all'entrata in vigore di tale ultimo articolo (cfr. Consiglio di Stato sentenza 4225 del 2015: *"È qui appena il caso di osservare che l'ordito normativo di cui alla Parte IV - Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 comporta certamente che le misure di prevenzione e di riparazione ivi disciplinate trovino applicazione anche nei confronti dei responsabili di eventi di inquinamento verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della medesima Parte IV (secondo un criterio di individuazione e una scelta di politica legislativa che non presentano profili di incongruità o irragionevolezza, anche alla luce del preminente valore costituzionale dei beni oggetto di tutela). Depone univocamente in tal senso la disciplina in tema di contaminazioni cc.dd. 'storiche' di cui ai commi 1 e 11 dell'articolo 242 del 'Codice'. Ciò conferma che, in base alle scelte normative intervenute fra il 1997 e il 2006, ben potesse essere individuato come 'responsabile dell'inquinamento' un operatore (o i suoi aventi causa) il quale avesse realizzato le condotte foriere di inquinamento in un'epoca anteriore a quella di entrata in vigore della nuova disciplina";* da tale sentenza poi si evince anche che è del tutto

errata la prospettazione di parte ricorrente nel presente ricorso, laddove cerca di sostenere che l'articolo 242 escluderebbe la responsabilità per le contaminazioni storiche; e ciò proprio perché, come evidenziato nel passaggio qui citato, i commi 1 e 11 devono essere letti congiuntamente e il comma 1 prevede espressamente che anche in caso di contaminazioni storiche sia sempre il "responsabile" a dover seguire appunto la "medesima procedura").
Sicché, se il soggetto autore dell'inquinamento è sopravvissuto fino al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 17 del d.lgs. 22 del 1997 (cfr. Consiglio di Stato sentenza 6055 del 2008; Consiglio di Stato sentenza 5283 del 2007), ben può essere destinatario, come nel caso di specie, dell'ordine ex articolo 244 della sopraggiunta disciplina di cui al d.lgs. 152 del 2006, che quella ha sostituito.
...OMISSIS....
Quanto al nesso di causalità, *"la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio"), trovando invece applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del "più probabile che non"" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5668 del 2017; Consiglio di Stato sentenza 7121 del 2018).*
In materia, infatti, la Corte di Giustizia ha affermato che *"l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato" (cfr. Corte giust. UE, sentenza n. 534 del 2015);* e a tal fine per la giurisprudenza nazionale l'Autorità amministrativa può utilizzare anche presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3885 del 2009; Consiglio di Stato sentenza 7121 del 2018).
Ciò premesso, è appena il caso di osservare che la ricorrente non contesta affatto che le sostanze rilevate siano riconducibili, come rappresentato dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, alle produzioni e alle sostanze impiegate durante il periodo di proprietà e gestione diretta degli stabilimenti da parte di Montedison, Ausimont e a Montefluos s.p.a; né che le discariche e i luoghi in cui siano stati rinvenuti siano situati in prossimità di quelli stessi stabilimenti.
A fronte di ciò, la circostanza che le discariche medesime fossero o meno autorizzate non assume rilievo atteso che ha valore il mero deposito di fatto di sostanze non ammesse e inquinanti (e ritenute tali per la normativa sopravvenuta) nonchè connesse alla produzione svolta nelle vicinanze, come dimostrato appunto in via presuntiva dalle concomitanze di cui sopra.
...OMISSIS...
4.1...OMISSIS...
Questo Tribunale con la sentenza 204 del 2014 (annullata dal Consiglio di Stato con la più volte citata sentenza 1109 del 2015, ma come già visto senza analizzare tale questione), con argomentazioni tutt'ora condivise dal Collegio, ha rilevato che, possedendo il gruppo Montedison-Edison nel periodo dal 1981 al 2002 (in cui si sarebbe comunque realizzato tale inquinamento, secondo gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione e non efficacemente contestati dalla ricorrente) il 100% delle azioni di Ausimont spa, sotto il profilo sostanziale appare legittimo allocare gli oneri ripristinatori e di bonifica a carico di chi ha avuto effettivamente il controllo e la direzione dell'attività della società operativa, nel periodo in cui essa ha determinato l'inquinamento, e ne ha altresì tratto utilità.
Risulta inoltre provato anche nel presente giudizio, sulla base degli accertamenti compiuti dalla Provincia e non contestati sul punto dalle altre parti, che *"il gruppo societario in esame (Montecatini-Montedison-Edison) ha mantenuto la proprietà dell'intero sito industriale di cui si discute sino al 1981, anno in cui il medesimo sito è stato conferito alla soc. Ausimont spa, pur sempre controllata al 100% dal Montedison spa ... almeno fin quando, nel 2002, le azioni di Ausimont sono state cedute da Montedison a Solvay spa che ha acquisito per incorporazione Ausimont e quindi è succeduta nella gestione del sito limitatamente alle aree indicate come discariche 2A e 2B, atteso che Montedison (poi Edison) ha mantenuto la proprietà di quelle ad esse limitrofe (e pur interessate da discarica abusiva) e di quelle della zona denominata Tre Monti"* (cfr. Tar Pescara, sentenza 204 del 2014).
Ne deriva che per le condotte compiute fino al 2002 deve ritenersi responsabile il gruppo societario Montecatini-Montedison-Edison e quindi in ultima analisi la odierna ricorrente; ciò tenuto anche conto della circostanza che, come ben evidenziato nel provvedimento impugnato e non contestato, la stessa Solvay, subito dopo essere subentrata nella gestione, ha effettuato la caratterizzazione dei siti in questione, che ha rilevato la presenza delle sostanze inquinanti (peraltro non risulta

prospettato neanche in modo dubitativo e esplorativo che le sostanze inquinanti siano da attribuire alla attività svolta dalla Solvay in data successiva al 2002; e comunque tale tipo di generica prospettazione non varrebbe a superare i circostanziati indizi contenuti nell'ordinanza impugnata, cfr. Consiglio di Stato sentenza 4225 del 2015).
....OMISSIS..., si rileva che, anche sulla questione della responsabilità del gruppo Edison per le attività di inquinamento poste in essere dalle società figlie, il Collegio condivide ancora le conclusioni esposte nella sentenza 204 del 2014 di questo Tribunale (più di recente, a conclusioni analoghe è giunto anche TAR Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 802/2018: "... *le riorganizzazioni societarie infragruppo non sono mai opponibili all'amministrazione quando abbiano lo scopo, o il risultato, di rendere più difficile la tutela di interessi pubblici, nello specifico il conseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate. L'attività delle società controllate deve essere vista in una logica di gruppo. Queste società sono vettori delle decisioni imprenditoriali del gruppo, e quindi operano sostanzialmente come organi del gruppo. La cancellazione o la trasformazione della società controllata che in concreto gestiva l'attività all'origine dell'inquinamento non libera il gruppo, e specificamente la capogruppo, anche qualora l'attività imprenditoriale inquinante sia stata nel frattempo dismessa con successiva liquidazione della società controllata*").
In materia ambientale, quanto alle conseguenze delle condotte omissive o commissive di società possedute interamente da gruppi societari, a parere del Collegio, deve essere infatti accolta la concezione sostanzialistica di impresa fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria in tema di concorrenza, applicando il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate; nel senso che per le attività poste in essere dalle società figlie la responsabilità si deve estendere anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale, come nel caso di specie, da evidenziare un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse.
La responsabilità in capo alla ricorrente Edison spa per le attività esercitate nel tempo dalle varie società del gruppo deriva quindi direttamente da tali principi e pertanto può prescindersi dai limiti di applicabilità dell'articolo 2497 su cui s'è incentrata la difesa ricorrente.
Il criterio comunitario testé richiamato, peraltro, attiene all'imputazione della responsabilità intera e finale in capo alla holding e al gruppo nel suo complesso e non alla misura del concorso nella responsabilità, sicché a tale applicazione non osta la previsione di cui all'articolo 9 della direttiva 2004/35/Ce, secondo cui *"la presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto*".
In ogni caso, tale disposizione, nel lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale, non esclude che il criterio in questione possa essere preferibilmente rinvenuto in principi di matrice comunitaria diversi e ulteriori da quelli contenuti nella direttiva stessa.
Ciò, specie se tale applicazione sostanzialistica favorisce l'effetto utile dell'applicazione di principi fondamentali della materia comunitaria in questione, quale quello secondo cui "chi inquina paga" (espresso già nell'articolo 15 della direttiva n. 91/156/CEE, attuata con il d.lgs. n. 22 del 1997).
Del resto, anche il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 6055 del 2008) ha affermato l'applicabilità dei principi sostanzialistici elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di concorrenza (nella specie quello della successione economica tra imprese) ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alla bonifica e al ripristino ambientale, proprio in virtù della effettività che tali principi sostanzialistici assicurano all'attuazione del canone fondamentale secondo cui "chi inquina paga": "*In particolare, nei provvedimenti contingibili e urgenti l'imputazione soggettiva degli obblighi di attivazione, discrezionalmente individuati dall'amministrazione procedente, può motivatamente seguire anche le diverse regole della successione c.d. "economica" (per un'applicazione della successione economica in materia di concorrenza, è utile il richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11.12.2007, in causa C-280/06, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato) che consentono, per la migliore e immediata tutela di fondamentali interessi superindividuali, di derogare al generale principio della personalità e, in ossequio al canone del "chi inquina paga", di onerare chi abbia beneficiato delle valenze economiche, anche latenti, di un bene-impresa dei correlativi costi dell'internalizzazione delle diseconomie esterne prodotte*".
Si ritiene pertanto applicabile il principio comunitario dell'unicità economica del gruppo, al fine di allocare l'obbligo di bonifica su chi per lungo tempo si è giovato di tali attività realizzate anche mediante società operative figlie.
Ed è appena il caso di osservare che chi, come nel caso di specie, ha detenuto il 100% delle azioni della società operativa si è ovviamente giovato economicamente del prodotto di tali attività e

inoltre ne ha influenzato in maniera determinante le scelte anche in tale campo (del resto, come noto, una simile partecipazione societaria costituisce quantomeno un elemento di prova in ordine alla imputabilità delle scelte a unico centro decisionale, cfr. Consiglio di Stato sentenza 6037 del 2008; sulla presunzione relativa di influenza determinante della controllante sulla controllata nel caso in cui la società controllante detenga il 100% delle quote della propria controllata, si veda anche CGUE, sent. del 10.9.2009, causa C-97/08).
Tale principio della responsabilità di gruppo fatto proprio dalla giurisprudenza comunitaria nella materia degli illeciti concorrenziali diviene in ogni caso un principio generale di diritto amministrativo interno (nel cui ambito rientrano indubbiamente gli ordini di ripristino e bonifica ambientale, di cui si discute, cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6055 del 2008), e quindi deve essere applicato dalle Amministrazioni nell'adottare anche i provvedimenti del tipo in esame, per via dell'effetto "spill over" dei principi comunitari, oggi del resto codificato espressamente all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990.
Tali considerazioni sono vieppiù avvalorate, proprio nella materia di cui si discute, dall'esigenza di rispettare il principio "chi inquina paga", di matrice sovranazionale e inderogabile con atti di autonomia privata proprio al fine di impedire elusioni all'effettività della tutela accordata al bene ambiente (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 4225 del 2015: "*al principio "chi inquina paga", il quale ispira la disciplina nazionale in tema di distribuzione degli oneri conseguenti ad ipotesi di contaminazione di aree (si tratta della Parte IV - Titolo V del decreto legislativo 152 del 2006 – articoli 240 e seguenti -), anche in ragione della derivazione eurounitaria del principio medesimo (articoli 191 e 192 del TFUE), deve essere riconosciuta valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere pattizio. Ed infatti, in considerazione del preminente complesso di valori sottesi all'enucleazione del richiamato principio e del rango della sua fonte, laddove si ammettesse la possibilità di derogare in via convenzionale al basico criterio di distribuzione del "chi inquina paga", si consentirebbero agevoli elusioni degli obblighi di prevenzione e riparazione imposti dalla pertinente normativa di settore*").
In quanto principio inderogabile di matrice europea esso prevale anche sulla disciplina nazionale della responsabilità infragruppo citata dalla parte ricorrente.
E' evidente infatti che, da un lato, una vera efficacia dissuasiva delle misure previste può esservi laddove si escluda la possibilità da parte del responsabile di liberarsi convenzionalmente della responsabilità per le attività inquinanti di cui ha beneficiato, dall'altro, chi possiede il 100% delle azioni di una società nel periodo in cui l'attività inquinante è stata commessa è evidentemente colui che ne ha beneficiato in termini economici e quindi, sempre per il principio di effettività, mantenere in capo a quest'ultimo la responsabilità comporta una maggior garanzia di trovare nel responsabile un soggetto economicamente in grado di provvedere alle operazioni di ripristino.
Sempre sul piano dell'effettività, tale principio cardine in materia ambientale mira anche a internalizzare i costi sociali di attività inquinanti (quindi tra l'altro anche delle operazioni di bonifica) e perciò a "*incentivare - per effetto del calcolo dei rischi di impresa - la loro generalizzata incorporazione nei prezzi delle merci, e, quindi, nelle dinamiche di mercato dei costi di alterazione dell'ambiente (con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali attribuibili alle imprese e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l'ambiente)*" (cfr. Tar Catanzaro, sentenza 954 del 2012; e sul principio "chi inquina paga" e internalizzazione dei costi cfr. anche Corte giustizia UE sez. III, 22/12/2008, n.487).
Come si vede, pertanto, la materia della tutela ambientale non è affatto scollegata da quella della concorrenza, come sostiene invece la ricorrente al solo fine di escludere l'applicabilità della concezione sostanzialistica dell'impresa di cui si è detto; atteso che il principio chi inquina paga e quello di internalizzazione dei costi sociali dell'impresa sono strettamente connessi anche con quello del divieto di aiuti di Stato, proprio al fine di evitare disparità di trattamento tra le imprese nel mercato a fronte delle regole di condotta che tutte devono rispettare (cfr. in materia anche Corte giustizia UE sez. IV, 08/05/2008, n.49).
...OMISSIS...
Ciò premesso, il Collegio rileva che, ai sensi dell'articolo 252 comma 4 del d.lgs. 152 del 2006, "*La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive*".
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, "*anche nei siti di interesse nazionale l'esclusiva competenza ministeriale di cui all'art. 252 cit. comprende soltanto le misure di bonifica e di messa in sicurezza permanente, ma non anche quelle di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 2249 del 2011; Tar Brescia sentenza 767 del 2014).
Ciò in quanto l'articolo 252 riserva al Ministero la competenza per le misure di bonifica di cui all'articolo 242, con ciò non includendo tra queste le funzioni della Provincia in materia di

individuazione del responsabile, ex articolo 244, e quelle che, nell'ambito dell'articolo 242, non concernono la vera e propria bonifica ma, ai sensi dei commi 2 e 3, l'obbligo del responsabile, nelle more del procedimento di bonifica, di adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, dandone comunicazione all'Amministrazione; sicché dal combinato disposto degli articoli 252, 244 e 242 cit. emerge che anche per i siti di interesse nazionale residua la competenza della Provincia a individuare il responsabile e ordinargli l'adozione di quelle misure, preventive e di messa in sicurezza d'emergenza, che egli, ai sensi dell'art. 242, commi 1 e 2, avrebbe già dovuto adottare di sua iniziativa (cfr. Consiglio di Stato sentenza 2249 del 2011).
Tutto ciò premesso, come evidenziato anche dalla difesa della controinteressata Solvay, il provvedimento della Provincia, qui gravato, a ben vedere, contiene innanzitutto l'ordine "*di provvedere a continuare ed eventualmente integrare le misure di prevenzione in atto*" ... "*nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza*"; e quello "*di adottare tempestivamente le misure di messa in sicurezza*"; ed entrambi sono, per quanto sinora osservato, nella competenza funzionale della Provincia e riguardano appunto il compimento di tali operazioni urgenti, di prevenzione e messa in sicurezza, nei limiti in cui non siano già state poste in essere.
L'immediata cogenza di tali ordini risulta appunto dalla previsione di tempi stringenti per il loro adempimento ("*30 giorni*" e "*tempestivamente*"), sicché s'intende che con riguardo a tali operazioni di prevenzione e messa in sicurezza la Provincia non si è limitata a individuare il responsabile e i suoi obblighi previsti dalla legge; ma ha ordinato al medesimo, poiché appunto di sua competenza, di provvedervi con immediatezza e senza attendere l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Le altre due intimazioni, invece, per la loro genericità e per il modo in cui sono formulate (con espressioni ipotetiche e rinvii alla normativa vigente) hanno solo la funzione di individuazione del responsabile e dei conseguenti obblighi che sul medesimo gravano per legge (quindi restando entro i limiti di ciò che l'articolo 244 cit. assegna alla competenza della Provincia anche nel caso di siti di interesse nazionale): "*rimuovere tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato ... e rimuovere altre eventuali fonti di contaminazione ... ai sensi e termini del titolo V del d.lgs.152/2006 ... provvedere alle ulteriori operazioni di bonifica e di ripristino ambientale che comunque si rendessero necessarie ... nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalle disposizioni del Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006*".
Ciò premesso, sono quindi inammissibili le censure che riguardano le modalità di bonifica e gli atti del Commissario (e con ciò diventano irrilevanti anche le questioni di competenza territoriale del giudice adito per l'impugnazione di tali atti e comunque anche di quelli connessi e relativi alle conferenze di servizi in merito alla bonifica del SIN di Bussi), atteso che - constatata in questa sede la legittimità del provvedimento della Provincia nei limiti di ciò che esso dispone (le opere di prevenzione e messa in sicurezza, ove non già realizzate) o accerta (la responsabilità dell'inquinamento storico in esame in capo a Edison) – le questioni relative alle modalità di bonifica non possono essere sollevate prima che il Ministero eserciti i propri conseguenti doverosi poteri, ordinando a Edison di provvedere alle operazioni di bonifica (appunto perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati e perché non v'è interesse della parte a censurare gli atti del Commissario, prima dell'adozione dell'atto Ministeriale che gli impone di provvedere alla bonifica).
...OMISSIS....

Ne consegue che, nel caso di specie, a parte la genericità delle allegazioni con riferimento alle opere già realizzate e a quelle da realizzare, la ricorrente non può esimersi dal proprio obbligo concorrente in qualità responsabile dell'inquinamento, affermando che tutte le misure di prevenzione sarebbero dovute essere completate dal solo proprietario.
Quanto alle considerazioni in ordine al pericolo imminente per la salute o per l'ambiente, la circostanza che tali misure di prevenzione non siano state completate può semmai aver aggravato il pericolo e non certo averlo eliminato; sicché l'eventuale inerzia di altri soggetti non esime, come già osservato, il responsabile dal porre in essere con sollecitudine tutte le attività oggetto della propria obbligazione, in base al principio "chi inquina paga".
A parte la genericità degli ulteriori rilievi in ordine alle dichiarazioni di Solvay sullo stato del sito, appare evidente che, nell'ambito dell'esecuzione dei propri obblighi, il responsabile dell'inquinamento deve agire con diligenza e pertanto, ove si accorga che la caratterizzazione effettuata non è più attuale, deve fornire all'Amministrazione gli elementi probatori idonei a trovare soluzioni tecnicamente più idonee ma sempre allo scopo di provvedere a proprio carico esclusivo, quale appunto responsabile, alle operazioni di prevenzione e messa in sicurezza, prima, e di bonifica, poi e sulla base di quanto sarà disposto dal Ministero.
...OMISSIS..."

- **Sentenza n.2301/2020 del Consiglio di Stato,Sezione Quarta**:

"...OMISSIS...

La finalità della norma di cui all'art. 252, con riferimento ai siti più rilevanti che, per questo, sono definiti di interesse nazionale, è quella di centralizzare in capo all'Autorità statale la competenza allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica, laddove la fase preliminare alla bonifica, disciplinata dall'art. 244, comma 2, afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ed alla conseguente diffida a provvedere, rimane incardinata in capo all'Ente provinciale.

In altri termini, in relazione ai SIN; tutte le attività precedenti e propedeutiche all'attività di bonifica in senso stretto sono di competenza della Provincia, mentre, una volta avviato il procedimento di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, la competenza si radica in via esclusiva in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pertanto, al Ministero è attribuita la competenza all'espletamento della procedura di bonifica, mentre alla Provincia è attribuita la competenza all'individuazione del responsabile della contaminazione ambientale ed alla diffida del responsabile individuato a provvedere alle attività previste dal titolo di bonifica dei siti contaminati, dovendo altresì comprendersi all'interno di tali attività propedeutiche anche le eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza.

La *ratio* del rapporto tra la disposizione dell'art. 244 e dell'art. 252, infatti, è quella di assicurare che l'ente più vicino al luogo della contaminazione possa agire tempestivamente, non quella di sottrarre al Ministero dell'Ambiente la competenza ad agire attribuendola alla provincia, per cui il fondamento della disposizione dell'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 è nel senso dell'attribuzione di poteri alla provincia, non sottrattivo di poteri al Ministero (cfr. Cons. Stato, II, n. 1762 del 2018).

Se tale è la *ratio* del sistema normativo, occorre quindi ritenere che, ferma restando la competenza statale esclusiva per il procedimento di bonifica, la Provincia, come detto, possa intervenire, in via di urgenza, imponendo le misure necessarie di prevenzione ed adottando misure di messa in sicurezza d'emergenza.

In tale ottica, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l'art. 252 d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai siti di interesse nazionale, devolve al Ministero dell'Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dall'art. 244 del testo unico in materia ambientale, ad ordinare l'adozione delle misure ritenute in via provvisoria necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2249 del 2011).

Il provvedimento adottato dalla Provincia di Pescara, sulla base della ricostruzione sistematica delle norme, è legittimo, in quanto adottato dall'Autorità competente per legge ad individuare il responsabile dell'inquinamento e a diffidare lo stesso a provvedere ai sensi del titolo V, parte IV, del codice dell'ambiente, imponendo, ove del caso, le misure di prevenzione ritenute necessarie o di messa in sicurezza d'emergenza.

Pertanto, con il detto provvedimento, l'Amministrazione provinciale ha accertato il responsabile dell'evento di contaminazione, ha imposto di provvedere a continuare ed eventualmente integrare le misure di prevenzione in atto ed ha motivatamente diffidato, con i numeri 2), 3) e 4) del dispositivo, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere agli adempimenti in esso descritti.

Infatti, è evidente che tali "ordini" devono essere intesi come diffida motivata a provvedere *ex* art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per cui gli stessi non sono dotati di immediata e diretta lesività, dovendo il loro contenuto costituire eventuale oggetto del procedimento di bonifica di competenza ministeriale.

..OMISSIS...

6.3.1. In proposito, sono dirimenti i principi espressi dalla recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019.

La questione, oggetto di contrasti di giurisprudenza, rimessa alla Adunanza Plenaria ha riguardato la possibilità di ordinare la bonifica di siti inquinati ex art. 244 del c.d. codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un inquinamento di origine industriale risalente ad epoca antecedente a quella in cui l'istituto della bonifica è stato introdotto nell'ordinamento giuridico, ed inoltre nei confronti di una società non responsabile dell'inquinamento, ma da questa avente causa per effetto di successive operazioni di fusione di società per incorporazione.

La questione, quindi, per quanto concerne la possibilità di ordinare la bonifica per un inquinamento risalente a data antecedente l'entrata in vigore del c.d. decreto Ronchi, è simile a quella dedotta dall'appellante Edison s.p.a.

Il supremo consesso della giustizia amministrativa ha affrontato i seguenti tre punti controversi, posti in rapporto di consecuzione logica:
a) innanzitutto se la condotta di inquinamento ambientale commessa prima che nell'ordinamento giuridico fosse introdotta la bonifica dei siti inquinati sia qualificabile come illecito, fonte di responsabilità civile per il suo autore, e in quale fattispecie normativa di quest'ultimo istituto il fatto possa essere inquadrato;
b) quindi, in caso di risposta positiva al primo punto, quali siano i rapporti tra la figura di illecito così individuato e la bonifica e pertanto se, incontestata la discontinuità normativa tra i due istituti, sia nondimeno possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla sua introduzione a livello legislativo;
c) infine, ammessa l'ipotesi positiva per il secondo punto, se gli obblighi e le responsabilità conseguenti alla commissione dell'illecito siano trasmissibili per effetto di operazioni societarie straordinarie quale la fusione, secondo la legislazione civilistica vigente a quell'epoca vigente.
Il principio di diritto affermato è stato il seguente: "*la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento*".
Di talché, l'Adunanza plenaria ha concluso, sulla base di un cospicuo itinerario argomentativo che il Collegio condivide pienamente, che, anche prima dell'introduzione dell'istituto della bonifica, con l'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il danno all'ambiente costituiva un illecito civile, sicché, nell'ipotesi, non sussiste alcuna retroazione di istituti giuridici introdotti in epoca successiva alla commissione dell'illecito, bensì l'applicazione da parte della competente autorità amministrativa degli istituti a protezione dell'ambiente previsti dalla legge al momento in cui si accerta una situazione di pregiudizio in atto.
...OMISSIS...
Il Collegio, anche a voler prescindere dalla già rilevata esaustività e persuasività delle argomentazioni esposte nella sentenza in discorso, deve comunque rilevare che il provvedimento contestato ha individuato la responsabilità della Edison s.p.a. per specifiche violazioni.
In particolare, come in precedenza riportato, l'Amministrazione ha individuato un nesso di causalità tra i cicli produttivi del polo industriale di Bussi sul Tirino, i rifiuti prodotti e smaltiti prima e dopo il 1981, "in violazione delle autorizzazioni regionali, nelle discariche 2A e 2B e aree circostanti" e "il superamento delle CSC riscontrato nei terreni e nelle acque sotterranee, sottostanti alle aree suddette".
6.3.3. D'altra parte, accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni "storiche" non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell'ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato.
Di talché, è del tutto ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti).
L'ambiente, peraltro, è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l'ascrizione all'area dell'illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere:
- nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose;
- nell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della "utilità sociale" (art. 41), è *inter alia* vincolata alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla "utilità sociale".
Ne consegue che il danno all'ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità, anche mediante l'immissione, il rilascio o l'abbandono di sostanze non bio-degradabili) deve ritenersi *ab imis* ed *ab origine* ingiusto (cfr. la richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10 del 2019).
6.4. Con un terzo, consistente, ordine di censure, l'appellante ha contestato la sua individuazione quale responsabile dell'inquinamento, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto rivolgersi a Montefluos s.p.a., poi incorporata in Ausimont s.p.a., a sua volta incorporata dalla Solvay e, quindi, alla stessa Solvay, concludendo per la responsabilità di quest'ultima.
La tesi non può essere condivisa.
6.4.1. Dallo stesso provvedimento impugnato, emerge che:

- nel 1966, dalla fusione per incorporazione di Montecatini in Edison, è nata la Montecatini Edison s.p.a., denominata, dal 1969, Montedison s.p.a.;
- fino al 31 dicembre 1980 il sito di Bussi e tutte le aree annesse sono state in proprietà e gestite da Montecatini Edison e poi da Montedison;
- con atto di conferimento del 31 dicembre 1980, Montedison ha trasferito, con effetto dal 1° gennaio 1981, alla controllata Ausimont (abbreviazione di Montedison Ausiliari) la proprietà e la gestione di un complesso aziendale, comprensivo del sito di Bussi e dei beni immobili di sua proprietà, comprese le cc.dd. aree esterne allo stabilimento di Bussi;
- da luglio 1981, Ausimont s.p.a. ha concesso in affitto alla propria controllata in via totalitaria Montefluos s.p.a. (Montedison Prodotti Fluorurati e Ossigenati s.p.a.) il sito chimico di Bussi sul Tirino, con i relativi beni immobili, tra i quali le cc.dd. aree esterne allo stabilimento di cui Ausimont s.p.a. ha continuato a detenere la proprietà;
- il 18 dicembre 1991, Ausimont s.p.a. ha incorporato direttamente la Montefluos s.p.a., così consolidando la proprietà e la gestione del sito chimico di Bussi sul Tirino e delle cc.dd. aree esterne allo stabilimento;
- dall'aprile 2002, la Montedison s.p.a. è stata denominata Edison s.p.a., la quale, nel 2003, ha incorporato anche la sub-*holding* Montecatini s.p.a.;
- a seguito del contratto di cessione di partecipazioni del 21 dicembre 2001, Montedison s.p.a. ha ceduto, con effetto dal 7 maggio 2002, la proprietà di Ausimont s.p.a. alla Solvay.

6.4.2. La responsabilità della Montedison s.p.a., ora Edison, s,p.a., del tutto coerente con il principio di derivazione europea "chi inquina paga", è stata accertata dall'Amministrazione, sulla base di un *iter* argomentativo decisamente plausibile, con una motivazione puntuale ed articolata.
La giurisprudenza ha affermato che l'individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del "più probabile che non", sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall'Amministrazione sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7121 del 2018 e n. 5668 del 2018).
La Provincia di Pescara, in ragione di cospicui elementi documentali, ha rappresentato che, in virtù del periodo temporale, del tipo di sostanza e dei luoghi del loro rinvenimento, è possibile ipotizzare un nesso di causalità tra i cicli produttivi del polo industriale di loc. Bussi sul Titino i rifiuti prodotti e smaltiti prima del 1981 e dal 1981 in violazione delle autorizzazioni regionali nelle discariche 2A e 2B e aree circostanti e il superamento delle CSC riscontrato nei terreni e nelle acque sotterranee sottostanti alle aree suddette, in considerazione del principio del "più probabile che non".
In particolare, l'inquinamento è stato individuato come risalente a fatti illeciti antecedenti al 1981 e successivi al 1981.

6.4.3. Con riferimento al periodo precedente al 1981, nessun dubbio può sussistere sulla responsabilità di Montedison s.p.a. (ora Edison s.p.a.), che ha gestito direttamente il sito di Bussi e tutte le aree esterne.

6.4.4. Successivamente al 1981, è parimenti del tutto ragionevole ritenere che la responsabilità per la contaminazione gravasse su Montedison s.p.a. (ora Edison s.p.a.), sebbene il sito fosse stato gestito prima da Ausimont s.p.a. (partecipata al 100% da Montedison) e poi da Montefluos s.p.a. (partecipata al 100%) da Ausimont s.p.a.
L'Autorità amministrativa provinciale, con analitica motivazione, ha dapprima posto in rilievo che, su decisione della Montedison, furono istituite 6 nuove società operative specializzate per settore produttivo, tra cui Ausimont s.p.a., che divenne la controllata del gruppo Montedison operante nel settore della produzione e della commercializzazione degli "intermedi e degli ausiliari chimici per l'industria" e, quindi, ha evidenziato che, anche a seguito del conferimento del ramo d'azienda, e del sito di Bussi, alla controllata Ausimont, la capogruppo Montedison s.p.a. ha mantenuto presso di sé la direzione della politica ambientale, considerato quale settore strategico, come dimostrato dai seguenti documenti:
- il documento "Il Gruppo Montedison. Dati aggiornati al 31.12.80", ove si afferma che "alla capogruppo (Montedison s.p.a.) sono stati affidati quattro compiti di fondo" tra cui "assicurare il coordinamento delle decisioni strategiche di Gruppo" e "assicurare le politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale (ambiente, sicurezza e immagine) sia in Italia che all'estero";
- la relazione del consiglio di amministrazione di Montedison-Edison s.p.a. del 14 novembre 1980, dove si evidenzia come la Montedison s.p.a. abbia continuato ad assicurare a livello centrale, gli indirizzi e il coordinamento di politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale, come le "politiche dell'ambiente, della sicurezza e dell'immagine".

Pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto possibile ricondurre nel tempo la responsabilità di tutte le attività svolte nello stabilimento di Bussi sul Tirino fino a maggio 2002 alla società Edison

soprattutto per quanto riguarda le aree oggetto del provvedimento, ubicate a monte dello stabilimento.
6.4.4.1. Ai fini di tale riconducibilità, la Provincia di Pescara ha anche richiamato la concezione sostanzialistica d'impresa contemplata dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui è possibile applicare il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, per cui, per illeciti commessi dalle società operative, la responsabilità si estende anche alle società madri, che ne detengono le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quindi, da escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse.
Da un prospetto del gruppo Montedison al 31 dicembre 1980, depositato in giudizio, risulta che alla capogruppo Montedison s.p.a. sono stati affidati quattro compiti di fondo:
- assicurare il coordinamento delle decisioni strategiche del gruppo;
- determinare la politica finanziaria (con particolare riferimento alla pianificazione delle risorse necessarie e alle scelte alternative che si pongono per il loro reperimento);
- provvedere al coordinamento delle attività di ricerca e alla gestione dell'importante patrimonio tecnologico del gruppo;
- assicurare le politiche di rilevanza generale nei confronti del contesto sociale (ambiente, sicurezza e immagine).
L'appellante, in proposito, ha sostenuto che l'ambito di applicazione della concezione "sostanzialistica di impresa" sarebbe limitato alla materia della tutela della concorrenza e che l'Amministrazione non avrebbe in alcun modo dimostrato o tentato di dimostrare l'ingerenza della capogruppo Montedison s.p.a. nelle scelte contingenti effettuate dalla controllata Ausimont s.p.a.
Il Collegio, nel ribadire che essendo stata accertata la contaminazione per attività anche precedenti al 1981, almeno con riferimento a tale arco temporale, la Edison è responsabile direttamente e non quale *holding* del gruppo, ritiene che le argomentazioni formulate in sede di appello non siano comunque persuasive.
L'esatto punto di partenza, secondo cui la concezione sostanzialistica di impresa si è sviluppata a livello europeo nella materia della tutela della concorrenza, non esclude che lo stesso principio possa essere applicato ad altri settori, tra cui quello in esame, in cui, a fronte di una pluralità giuridica soggettive delle imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata una identità economica del gruppo ed un conseguente beneficio derivante alla *holding* e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall'attività di una controllata.
Di qui - in presenza di una identità di *ratio*, che mira ad impedire la irresponsabilità della *holding* e, quindi, del gruppo unitariamente considerato quale conseguenza dell'attività di una controllata - il possibile *spill over* dei principi europei in materia di unità economica del gruppo alle altre materie in cui un beneficio economico per il gruppo unitariamente inteso può essere chiaramente percepito, come nel caso in cui la capogruppo abbia tratto comunque giovamento dalle attività poste in essere dalla controllata e, conseguentemente, sia legittimamente individuata come responsabile della contaminazione storica dell'ambiente e sia obbligata ad eseguire la bonifica.
6.4.4.2. Affinché un gruppo possa costituire un'impresa unica ai fini di una imputazione di responsabilità, secondo la giurisprudenza europea, devono ricorrere alcune condizioni, atteso che la sola partecipazione maggioritaria di una società nel capitale di un'altra non è sufficiente per comportare la costituzione di un'impresa unica, essendo necessario che la società controllata, nella sostanza, applichi le direttive impartite dalla controllante.
La Corte di giustizia dell'Unione Europea, tuttavia, ha anche specificato che se la partecipazione raggiunge la totalità o la quasi totalità del capitale, l'esercizio effettivo del controllo può essere presunto (cfr. sentenza 15 ottobre 1983, AEG-Telefunken).
In particolare, non è escluso che, nonostante non intervenga direttamente sul mercato, una *holding* "non operativa" possa esercitare un'influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, in considerazione della funzione di coordinamento e di direzione finanziaria che le è propria e che l'effettività di un tale esercizio possa presumersi in presenza di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria di questa nel capitale della sua controllata (cfr. Corte di giustizia, sentenza 29 settembre 2011, Arkema-Commissione Europea).
Nel caso di specie, quindi, la partecipazione totalitaria di Montedison (ora Edison) in Ausimont è tale da lasciar presumere un'influenza determinante della prima sulla seconda e, comunque, da un lato, l'Amministrazione ha fornito diversi elementi indiziari in tal senso, dall'altro, l'appellante si è limitata ad affermare, ma non ne ha fornito prova, l'effettiva autonomia decisionale della controllata Ausimont.
Inoltre, giova rilevare che Montedison, dal 1981 è divenuta una *holding* e ciò ha comportato lo scorporo pressoché totale delle sue attività industriali e l'istituzione di 6 società operative specializzate, tra cui Ausimont, i cui stabilimenti produttivi erano siti in Bussi sul Tirino (PE), Porto

Marghera (VE) e Spinetta Marengo (AL). La transazione del danno ambientale per l'inquinamento di Porto Marghera con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata stipulata dalla capogruppo Montedison, come emerge anche sentenza di questa Sezione 24 gennaio 2020, n. 567, il che costituisce un ulteriore significativo elemento indiziario della sostanziale unità del gruppo.
Né, al fine di dimostrare l'autonomia di Ausimont, può assumere rilievo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 5 dicembre 2013, Commissione-Edison, evidenziata dall'appellante nella sua memoria depositata per l'udienza di merito del 5 marzo 2020.
Infatti, nel caso esaminato in quella sede, il giudice europeo ha rilevato che la Commissione non ha motivato "in modo circostanziato le ragioni per le quali essa riteneva che gli elementi di prova controdedotti dall'Edison non fossero sufficienti a confutare la presunzione applicata nella decisione controversa", ma non ha accertato l'autonomia di Ausimont.
Ne consegue che, ricorrendo quantomeno una presunzione di influenza determinante della Montedison (ora Edison) sulle decisioni assunte da Ausimont, anche per l'illecito connesso all'inquinamento successivo al 1981, la responsabilità, in ragione dell'unità economica del gruppo, ricade sulla *holding*.
6.4.4.3. Dall'applicazione del suddetto "principio sostanzialistico" alla materia ambientale, deriva una declinazione, solo parzialmente nuova, del principio "chi inquina paga", ossia del principio secondo cui chi è autore di un fenomeno di inquinamento, o di deterioramento dell'ambiente, deve sostenere i costi necessari ad evitare o riparare l'inquinamento o il danno ambientale causato.
Si tratta, come noto, di un principio riconosciuto dal Trattato U.E. (art. 174, comma 2), secondo cui l'azione comunitaria in materia ambientale deve essere informata ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, e del principio "chi inquina paga". Su detti principi si basa anche la disciplina comunitaria in materia di prevenzione e riparazione del danno all'ambiente (direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004).
Il concetto fondamentale espresso dalla concezione sostanzialistica sopra richiamata impone di non limitarsi, nell'accertamento delle responsabilità, all'individuazione "dell'autore materiale" della condotta di inquinamento, (in genere l'entità che conduce o ha condotto direttamente l'attività inquinante) ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore.
Nell'ambito di tali situazioni, l'ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l'attività di impresa è certamente quella più emblematica.
La nozione sostanzialistica di impresa, in definitiva, determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali.
D'altra parte, su un piano generale, se attraverso un'applicazione formalistica della distinta soggettività giuridica delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo (che, in ipotesi, potrebbero anche essere istituite attraverso il fenomeno delle cc.dd. scatole cinesi), si consentisse l'imputazione esclusiva della responsabilità in capo a soggetti diversi dalla *holding*, quali l'acquirente del sito, la società incorporante o la società controllata, costituente eventualmente un guscio vuoto in quanto priva di solidità finanziaria, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione di depotenziare il principio "chi inquina paga", con sostanziale elusione dello stesso e con conseguente riversamento dei costi sulla intera collettività nel caso in cui il responsabile non fosse individuato o non fosse solvibile.
6.4.4.4. Una volta accertato che il soggetto responsabile della contaminazione storica è la Montedison s.p.a. (ora Edison s.p.a.), è evidente che non rilevano nella fattispecie le successive vicende societarie della controllata Ausimont, sicché non può trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto formulato dalla richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, secondo cui la bonifica del sito può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione.
In altri termini, il soggetto individuato quale responsabile dell'inquinamento è e resta senz'altro tenuto ad eseguire le attività di bonifica del sito, anche ove, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi la società o il ramo d'azienda.
Pertanto, deve ribadirsi che l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle "contaminazioni storiche", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (*rectius*: conclusasi) in momenti storici

passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di "aggravamento della situazione" sia ancora attuale.
6.4.4.5. In linea di principio, poi, risulta ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici e, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti.
6.5. L'appellante ha sostenuto che la normativa in materia di misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza (art. 240, lettere i) ed m) richiede il previo accertamento di presupposti che non si rinverrebbero nella vicenda in esame.
Le doglianze non sono persuasive.
6.5.1. Per quanto attiene alle misure di prevenzione (numero 1 del dispositivo del provvedimento in contestazione), il Collegio ritiene che l'Amministrazione, nel corredo motivazionale dell'atto, abbia dato sufficientemente conto del rischio che potrebbe verificarsi in un futuro prossimo sotto il profilo sanitario ed ambientale.
6.5.2. Diversamente, come già esposto nel precedente capo 6.2.2. della presente sentenza, l'ordine di adozione tempestiva delle misure di messa in sicurezza (n. 2 del dispositivo), non essendo specificamente indicate le condizioni emergenziali di cui all'art. 240, comma 1, lett. t), si riferisce evidentemente all'adozione di misura di messe in sicurezza permanenti e, quindi, di competenza statale, rispetto alle quali l'atto ha valore di diffida *ex* art. 244, comma 2, del codice dell'ambiente.
6.6. La Edison ha riproposto i motivi inerenti l'obbligo di rimozione dei rifiuti (motivi III, V e VII del ricorso di primo grado), in vista di futuri provvedimenti che intendano riproporre tale obbligo.
In proposito, il giudice di primo grado ha rappresentato che:
"*le questioni relative alle modalità di bonifica non possono essere sollevate prima che il Ministero eserciti i propri conseguenti doverosi poteri, ordinando a Edison di provvedere alle operazioni di bonifica (appunto perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati e perché non v'è interesse della parte a censurare gli atti del Commissario, prima dell'adozione dell'atto Ministeriale che gli impone di provvedere alla bonifica)*".
Il Collegio ritiene condivisibile la statuizione, ribadendo che gli "ordini di cui ai numeri 3) e 4) del dispositivo del provvedimento avversato, al pari dell'ordine di cui al numero 2), devono essere qualificati come diffida motivata a provvedere ai sensi dell'art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, per cui gli stessi, dovendo il loro contenuto costituire eventuale oggetto del procedimento di bonifica di competenza ministeriale, non sono dotati di immediata e diretta lesività.
In ogni caso le doglianze non possono essere accolte in quanto non è concepibile sottoporre al giudice amministrativo un'azione di accertamento proposta per proteggere un interesse soggettivo dall'eventuale e futuro esercizio di funzione pubblica, ostandovi il divieto sancito dall'art. 34, comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015).
...OMISSIS..."

- **Ordinanza n. 31541/2021 della Corte di Cassazione,Sezioni Unite Civili**:

"...OMISSIS...
Il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità.
2.1. Anche a volere ipotizzare che la Sezione semplice del Consiglio di Stato si sia discostata dal principio di diritto enunciato con forza nomofilattica dall'Adunanza plenaria, resta fermo che le decisioni del Consiglio di Stato, nel rispetto del paradigma di cui all'ultimo comma dell'art. 111 Cost., possono essere cassate o per motivi inerenti alla esistenza stessa della giurisdizione, ovvero quando il giudice amministrativo ne oltrepassi, in concreto, i limiti esterni, realizzandosi la prima ipotesi qualora il giudice eserciti la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (oppure, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale), verificandosi, invece, la seconda ove l'organo di giustizia amministrativa giudichi su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o ad altra e diversa giurisdizione speciale (oppure neghi la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che essa appartenga ad altri), ovvero quando, per materie attribuita alla propria giurisdizione, compia un sindacato di merito pur essendo la propria cognizione rigorosamente limitata alla indagine di legittimità degli atti amministrativi (ex multis, S.U., n. 8117, 29/03/2017, Rv. 643556).
Qui la ricorrente, in sostanza, lamenta che la sentenza abbia esercitato un potere che non le competeva. Tale dovendosi qualificare l'asserita "ribellione" "contra legem" alla vincolante affermazione nomofilattica. Esercizio, quindi, che consisterebbe e si identificherebbe in una

macroscopica violazione di legge. Violazione qualificata che, a valle, si sarebbe tramutata in una invasione della potestà legislativa.
Risulta agevole controdedurre che (ad ammettere la fondatezza dell'asserito contrasto) le conseguenze del mancato rispetto del principio di diritto enunciato in sede nomofilattica restano, all'evidenza, estranee ai «motivi inerenti alla giurisdizione» (art. 111, u.c., Cost.).
Si tratterebbe di accertare, invero, un'eventuale violazione di legge. Accertamento che resterebbe comunque confinato nel plesso della giurisdizione amministrativa. Accertamento, si è detto, proprio perché s'imporrebbe un riesame della vicenda fattuale e della denunciata discrasia, che non rientra fra i compiti della Corte regolatrice (di recente, conf. S.U. n. 8569/2021).
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore ricorre solo allorquando il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete; l'ipotesi non ricorre quando il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto, anche mediante il ricorso all'analogia, potendo tale operazione ermeneutica dare luogo, tutt'al più, ad un "error in iudicando" (S.U. n. 21617, 19/9/2017, conf., tra altre, Cass. Sez. U. 12/12/2012, n. 22784; 10/9/2013, n. 20698; 23/12/2014, n. 27341; 31/5/2016, n. 11380; n. 6059, 28/2/2019).
Si rinviene un filone interpretativo di questa Corte, il quale, in una interpretazione evolutiva, aveva reputato configurabile (cfr., ex pluribus, S. U. n. 31226/2017), peraltro in casi che si ponevano al limite estremo, il diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato in presenza di errori in procedendo o in iudicando, di qualificata gravità, che, con particolare a riguardo del diritto unionale, si reputava tracimassero in rifiuto di giustizia, con speciale riguardo alle garanzie di tutela giurisdizionale, alla cui applicazione il giudice interno è tenuto.
Una tale operazione ermeneutica, riguardante il riparto di giurisdizione, è stata categoricamente esclusa dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 6/2018, nella quale si legge: «L'intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell'Unione o della CEDU, non essendo peraltro chiaro, nell'ordinanza di rimessione e nella stessa giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di Strasburgo.
In ogni caso, ancora una volta, viene ricondotto al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all'istituto in esame non è il caso di tornare. (..) L'«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.
Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze "abnormi" o "anomale" ovvero di uno "stravolgimento", a volte definito radicale, delle "norme di riferimento".
Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive». Successivamente questa Corte di legittimità non ha mostrato scostamenti, anche con specifico riguardo a dedotte violazioni dei principi eurounitari, da tale autorevole pronunciamento, il quale, peraltro, assume contorni di vincolatività perché volto ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. (S.U. n. 8311/2019) - cfr., ex multis, S.U. nn. 19244/2021, 15573/2021, 29653/2020, 27770/2020, 25208/2020, 24379/2020, 5589/2020, 34470/2019, 29085/2019, 29082/2019, 22711/2019, 83111/2019, 7926/2019-.
...OMISSIS..."

Considerato nuovamente che l'ARTA Abruzzo, distaccamento di Chieti, nel piano di indagine della Aree Pubbliche del SIN Bussi ha realizzato n. 6 transetti fluviali(T0,T1,T2,T3,T4,T5, come precedentemente riportati con le loro coordinate e come visibili nell'allegato 1 al presente provvedimento) lungo il fiume Tirino,nel tratto da a monte delle Discariche 2A 2B e aree limitrofe a valle delle stesse,con il prelievo di n. 34 campioni di sedimento fluviale del Fiume Tirino;

Sottolineato che i risultati analitici di tali prelievi hanno mostrato una importante contaminazione dei sedimenti fluviali con altissime concentrazioni di mercurio da 2340 mg/kg a 7200 mg/kg, oltre a piombo,diossine e PCB(come visibili nell'allegato 2 al presente provvedimento).

Evidenziato che dalle analisi dell'ARTA e dalle sue relazioni emerge la connessione funzionale della contaminazione dei sedimenti del Fiume Tirino con i rifiuti individuati nelle aree di discarica(2A 2B e limitrofe), riconducibili con certezza alle attività di smaltimento irregolare dei rifiuti stessi del polo chimico industriale in queste discariche, come già riportato nella più volte citata Ordinanza provinciale del 26.06.2018,n. prot.18968, non essendo note al momento ulteriori fonti di contaminazione dei sedimenti diverse dalla lisciviazione e trasporto dei contaminanti presenti in tali rifiuti collocati nei suddetti spazi .

Ritenuto pertanto che, in virtù del periodo temporale, del tipo di sostanze e dei luoghi del loro rinvenimento, è possibile ipotizzare un nesso di causalità tra i cicli produttivi del polo industriale di loc. Bussi sul Tirino, i rifiuti prodotti e smaltiti, prima del 1981 e dal 1981, in violazione delle autorizzazioni regionali, nelle discariche 2A e 2B e aree circostanti, il superamento delle CSC riscontrato nei terreni e nelle acque sotterranee sottostanti alle aree suddette e il superamento delle CSC riscontrato nei sedimenti del Fiume Tirino nel tratto in corrispondenza delle discariche 2A 2B e aree limitrofe(**T2**-coordinate N42°12'22,06332"Lat. E13°50'5,20944 Long. **T3**-coordinate N42°12'14,78484"Lat. E13°50'13,44516Long.) fino a valle delle stesse (**T4**-coordinate N42°11'59,46504"Lat. E13°50'20,45184Long. **T5**-coordinate N42°11'55,25412"Lat. E13°50'20,12964 Long.), in considerazione del principio del *"più probabile che non"* (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7121 del 2018 e n. 5668 del 2018) per cui la sua positiva corrispondenza può basarsi anche su elementi indiziari quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento all'attività condotta nell'area (*TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - Sentenza del 13 maggio 2011, n. 318*) dalla società Montecatini-Montedison-Edison anche per il tramite delle società dapprima precedentemente indicate;

Ritenuto altresì che, al momento, non emergono cause alternative o concorrenti suscettibili di incidere significativamente sul giudizio di responsabilità della potenziale contaminazione (*TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I - Sentenza del 3 aprile 2013, n. 134*) in quanto nelle aree oggetto del presente provvedimento non risulta che si siano insediate, nel tempo, altre realtà produttive e nelle zone a sud delle aree oggetto del presente provvedimento le realtà produttive esistenti non incidono;

Preso atto che il Ministero della Transizione Ecologica è soggetto attuatore delle procedure di bonifica in sostituzione e in danno del soggetto responsabile, così come previsto dall'art.252 del Dlgs 152/2006 , in seguito al Decreto del 29.05.2008,pubblicato sulla G.U. serie generale n. 172 del 24.07.2008, in cui le aree suindicate sono entrate a far parte del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale(SIN) di Bussi sul Tirino;
Verificato che, ai sensi dell'art. 244, c. 2 e 3, del D.Lgs. 152/06, la Provincia è tenuta:

- a diffidare, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V del D.Lgs. 152/06;
- a notificare anche ai proprietari del sito l'ordinanza di cui sopra;

Dato atto che:

- con nota del 18 maggio 2022, prot. in uscita n. 9537,è stato comunicato alla Società Edison S.p.A., alla Società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., al Comune di Bussi sul Tirino,al Ministero della Transizione Ecologica,alla Regione Abruzzo l'avvio del procedimento per l'emissione dell'ordinanza di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,
- con nota del 23 maggio 2022, prot. in uscita n. 9834, si integrava la precedente comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione dell'ordinanza di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. anche all'Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Abruzzo e Molise,nonché di nuovo alla Società Edison S.p.A., alla Società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., al Comune di Bussi sul Tirino,al Ministero della Transizione Ecologica,alla Regione Abruzzo.,
- **Attestata** l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della l.241/90;
- **Verificato** che sono portate avanti da Edison Spa nelle Aree 2A 2B e limitrofe le misure prescritte nell'ordinanza del 26.06.2018,prot 18968, e secondo le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica e delle relative Cds;
- **Constatata** la necessità di mettere in sicurezza l'alveo del Fiume Tirino per la contaminazione dei suoi sedimenti derivante dai rifiuti presenti nelle discariche 2A e 2B e

aree limitrofe, ai fini della tutela della salute pubblica e della rimozione delle fonti di contaminazione sulle aree indicate,oltre al ripristino dello stato dei luoghi e relativa bonifica

ORDINA

A. Al gruppo societario **Edison SpA:**

1) **di adottare** tempestivamente le misure di messa in sicurezza ai sensi e nei termini del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 nel tratto del fiume Tirino da a monte delle aree discariche 2A e 2B e aree limitrofe a valle delle stesse, più precisamente nei punti indicati in premessa e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della stessa ordinanza,in particolar modo:
di rimuovere tutti i sedimenti contaminati nelle zone prossime alla sorgente(tratto T2 – T4) con invio al trattamento/smaltimento e al successivo ripristino con materiale idoneo e rimuovere altre eventuali fonti di contaminazione sulle medesime aree ai sensi e termini del titolo V del D.Lgs.152/2006;
di provvedere ad effettuare valutazioni dell'impatto della contaminazione sulla fauna ittica a valle della sorgente(a valle di T4);

2) **di provvedere** alle ulteriori, operazioni di bonifica e di ripristino ambientale,che comunque si rendessero necessarie, nel tratto del Fiume Tirino da a monte (N42°12'24,14016" E13°49'48,04896") a valle (N42°11'55,25412" E13°50'20,12964") delle Aree "2A" e "2B" e limitrofe in Bussi sul Tirino nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalle disposizioni del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

B. di notificare il presente atto, ai sensi del c. 3, art. 244, del D.Lgs. 152/06, all'Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Abruzzo e Molise, in qualità di proprietario;

C. di notificare il presente atto ai sensi del c. 3, art. 244, del D.Lgs. 152/06, al Ministero della Transizione Ecologica perché le aree oggetto del presente provvedimento rientrano nel SIN Bussi;

PRECISA

1. è fatta salva la possibilità d'intervento da parte della proprietà e di altri soggetti interessati alla bonifica del sito;
2. che ogni intervento, qualora intrapreso nell'area in oggetto, dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicato a questa Provincia, al Ministero della Transizione Ecologica, al Distretto provinciale ARTA di Chieti, alla Azienda USL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione, alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti,al Comune di Bussi sul Tirino e all'Agenzia del Demanio –Direzione Territoriale Abruzzo e Molise;
3. nel caso in cui la presente Ordinanza non venisse ottemperata si procederà, secondo quanto previsto dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, con rivalsa e in danno nei confronti del responsabile dell'inquinamento di ogni spesa sostenuta;
4. che il presente Provvedimento sarà notificato:
   - alla Società Edison SpA
   - al Comune di Bussi sul Tirino
   - al Ministero della Transizione Ecologica
   - alla Agenzia del Demanio-Direzione Territoriale Abruzzo e Molise
5. che copia del presente Provvedimento sarà trasmesso:
   - all'ARTA Abruzzo – Distretto Prov.le di Chieti,
   - alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Demanio Idrico e Fluviale;
   - all'Az. USL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione.
   - alla Società Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante
Dott.Giulio Honorati

IL COMANDANTE
Dott.Giulio Honorati

IL DIRIGENTE del SETTORE TECNICO I
Ing. Marco Scorrano

ALLEGATO 1

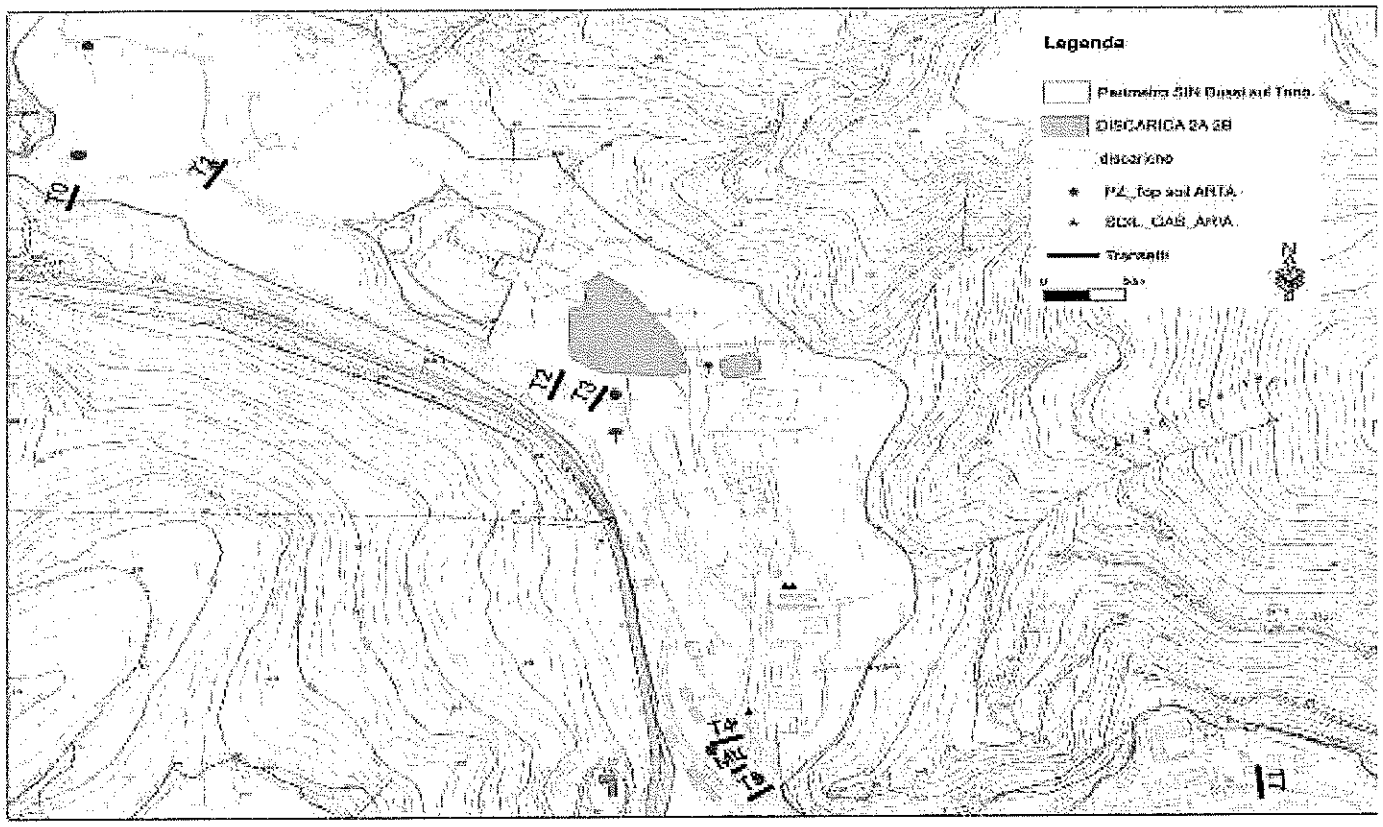

Stralcio cartografia delle indagini ARTA con ubicazione dei transetti (T).

(**NdR** Stralcio relazione ARTA del 22.12.2021

ID	sigla transetti	n sond.	n.camp.	FIUME
1	T0	2	6	F. Tirino
2	T1	2	6	F. Tirino
3	T2	2	6	F. Tirino
4	T3	1	3+1*	F. Tirino
5	T4	2	6	F. Tirino
6	T5	2	6	F. Tirino
	n. 6 transetti	11	34	

Tab.1 Elenco dei transetti e dei campioni prelevati, * campione prelevato per la ricerca di PCDD/PCDF e PCB.

(**Ndr** Stralcio relazione ARTA del 22.12.2021)

IL COMANDANTE
Dott.Giulio Honorati

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO I
Ing. Marco Scorrano

ALLEGATO 2

Denominazione	Profondità	R.d.P. / 21	Data Campionamento	Piombo mg/kg	Mercurio mg/kg	PCDD/PCDF	PCB mg/kg
				100**	0,3 *-1**	1,00E-05	6,00E-02
T0	dx 0-0,3m	9210	26/07/2021	10,8	<0,05		
T0	dx 0,3-0,6m	9213	26/07/2021	6,9	<0,05		
T0	dx 1,4-1,7m	9211	26/07/2021	9,7	<0,05		
T0	Sx 0-0,3m	9208	26/07/2021	11,3	0,4		
T0	Sx 0,3-0,6m	9209	26/07/2021	75,7	0,3		
T0	Sx 1,4-1,7m	9212	26/07/2021	453	<0,05		
T1	dx 0-0,3m	9273	27/07/2021	8,5	0,4		
T1	dx 0,3-0,6m	9274	27/07/2021	6	0,2		
T1	dx 1,4-1,7m	9275	27/07/2021	16,1	**1**		
T1	Sx 0-0,3m	9276	27/07/2021	9,1	0,08		
T1	Sx 0,3-0,6m	9277	27/07/2021	6,3	**0,4**		
T1	Sx 1,4-1,7m	9278	27/07/2021	2,4	0,07		
T2	dx 0-0,3m	9350	28/07/2021	8,7	0,2		
T2	dx 0,3-0,6m	9351	28/07/2021	8,1	0,2		
T2	dx 1,4-1,7m	9357	28/07/2021	12,3	**113**		
T2	Sx 0-0,3m	9352	28/07/2021	22,7	0,2		
T2	Sx 0,3-0,6m	9353	28/07/2021	14,3	0,1		
T2	Sx 1,4-1,7m	9361	28/07/2021	/	/		
T3	**Sx 0-0,3m*** **	**21FD07881**	28/07/2021	/	/	**1,29E-04**	**7,20E-02**
T3	Sx 0-0,3m	9362	28/07/2021	**4020**	**7200**		
T3	Sx 0,3-0,6m	9355	28/07/2021	**373**	**6560**		
T3	Sx 1,4-1,7m	9356	28/07/2021	**92,8**	**2340**		

Denominazione	Profondità	R.d.P. / 21	Data Campionamento	Piombo mg/kg	Mercurio mg/kg	PCDD/PCDF	PCB mg/kg
T4	dx 0-0,3m	12026	05/10/2021	**121**	**266**		
T4	dx 0,3-0,7m	12027	05/10/2021	6,5	**34,4**		
T4	dx 1,3-1,7m	12033	05/10/2021	5,6	**0,3**		
T4	Sx 0-0,3m	12028	05/10/2021	32,6	**12**		
T4	Sx 0,3-0,7m	12034	05/10/2021	24,1	**29,1**		
T4	Sx 1,3-1,7m	12031	05/10/2021	16,3	**17,2**		
T5	dx 0-0,3m	12485	05/10/2021	/	/		
T5	dx 0,3-0,7m	12489	05/10/2021	/	/		
T5	dx 1,3-1,7m	12487	05/10/2021	/	/		
T5	Sx 0-0,3m	12035	05/10/2021	/	/		
T5	Sx 0,3-0,7m	12036	05/10/2021	25,8	**42,3**		
T5	Sx 1,3-1,7m	12037	05/10/2021	28,7	**27,4**		

Tab.2 Elenco dei campioni di sedimento prelevati nel F.Tirino nei transetti T0-T5,

*** campione prelevato per la ricerca di PCDD/PCDF e PCB

/ campioni in fase di analisi

Limiti: * all.1 alla parte terza,Tab.2° standard SQUA-MA

** CSC All.5 alla parte quarta Tab.1°

(**Ndr** Stralcio relazione ARTA del 22.12.2021)

IL COMANDANTE
Dott.Giulio Honorati

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO I
Ing. Marco Scorrano